

CXCIXª TORNATA

VENERDÌ 8 AGOSTO 1919

Presidenza del Presidente BONASI

INDICE

Congedi	pag. 5369
Disegni di legge (discussione di):	
• Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (N. 316, 327, 416, 451 e 452) » (seguito).	5370
Oratori:	
BENEVENTANO	5371, 5375, 5376, 5397, 5398, 5400, 5402
DE CUPIN, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	. . . 5403
FERRARIS CARLO	5372, 5375, 5384
LUCCA	5904
MORTARA, <i>ministro di grazia, giustizia e dei culti</i>	5374, 5376, 5382, 5384, 5393, 5396, 5400, 5405, 5407, 5410
PANTANO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5385, 5397, 5398, 5400
PERLA	5380, 5384
POLACCO	5373, 5374, 5377, 5399, 5405, 5412
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i>	5379, 5380, 5382, 5389, 5393, 5396, 5400, 5408, 5410
(approvati un'ordine del giorno proposto dal senatore Rolandi Ricci)	5411
Giuramento di senatori	5369
ALBRICCI	5369
FERRARIS DANTE	5370
SECHI	5370
Interrogazione (annuncio di)	5411
Messaggio del Presidente della Corte dei conti	5369

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Morrone, Scaramella-Manetti e Spirito. Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s' intendono accordati.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di un messaggio pervenuto dal presidente della Corte dei conti.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di luglio 1919.

« Il Presidente
« BERNARDI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Giuramento dei senatori Albricci, Sechi e Dante Ferraris.

PRESIDENTE. Essendo presente nella sala del Senato il signor tenente generale conte Alberico Albricci, di cui il Senato ha convalidata la nomina a senatore nella seduta di ieri, prego i signori senatori Caneva e Guala di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor tenente generale conte Alberico Albricci è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'industria, commercio, lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari.

FRASCARA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Do atto al signor tenente generale conte Alberico Albricci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il contrammiraglio Giovanni Sechi, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Thaon di Revel e Giordano-Apostoli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor contrammiraglio Giovanni Sechi è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

Do atto al signor contrammiraglio Giovanni Sechi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor ing. Dante Ferraris, di cui il Senato ha ieri convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Biscaretti e Rolandi Ricci di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor ing. Dante Ferraris è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor ing. Dante Ferraris del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (Nn. 316, 327, 416, 451 e 452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri fu approvato l'art. 28.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo 29.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 29.

Tutti gli utenti di cui all'art. 1 della presente legge decadono dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica:

a) per non uso durante un triennio consecutivo o per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;

b) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione;

c) per abituale negligenza e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

d) per mancato pagamento di tre annualità di canone;

e) per il decorso dei termini, stabiliti nel regolamento o nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;

f) per contravvenzione al disposto dell'articolo 10.

Il Ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può, con proprio decreto, prorogare i termini suddetti qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere.

Previa diffida all'interessato nei casi di cui alle lettere a, b, c e d del presente articolo, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del ministro dei lavori pubblici, che nei casi di cui alle lettere a, b e c deve essere preceduto da conforme parere del Consiglio superiore delle acque. Detto decreto è notificato all'utente decaduto, e comunicato al Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 30.

Nelle grandi derivazioni per forza motrice destinate ai servizi pubblici lo Stato può, verificandosi interruzione o sospensione, procedere all'esercizio di ufficio a spese dell'utente.

Lo stesso provvedimento può essere applicato nel caso di importanti derivazioni esercitate abusivamente.

(Approvato).

Art. 31.

Compete ai prefetti la facoltà di concedere licenze, sentito l'ufficio del Genio civile, per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde od a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al minuto secondo;

2° non siano intaccati in nessun modo gli argini e le sponde.

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

La licenza è accordata per la durata non maggiore di un anno; può essere rinnovata; e può essere sempre revocata per motivi di pubblico interesse.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposta un'aggiunta del senatore Beneventano Prego di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge: « aggiungere in fine dell'articolo: « e non venga diminuita l'acqua necessaria a fornire la forza motrice e la quantità d'acqua potabile di cui gli utenti han diritto di usare ».

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Questa parte si trova implicitamente contenuta nella dizione nuova dell'Ufficio centrale, sicchè essendo questa mia proposta di emendamento implicitamente accolta, non ho ragione di insistere su di essa.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 31 nella formula letta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 32.

Il Consiglio superiore delle acque è composto:

a) di un presidente e di un vice presidente nominati con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) di un funzionario di grado almeno equivalente a capodivisione delegato da ciascuno dei Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti ferroviari e marittimi, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno.

d) di un funzionario della regia avvocatura erariale designato dall'avvocato generale erariale;

e) di quattro tecnici membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore dei lavori pubblici o ingegneri capi designati dal primo Presidente del Consiglio stesso;

f) di un ispettore capo delle ferrovie dello

Stato designato dal Direttore generale delle ferrovie;

g) di quattro tecnici di speciale competenza in materia idraulica od elettrotecnica scelti dal Ministro dei lavori pubblici.

I componenti sono nominati con decreto reale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno anche parte del Consiglio Superiore il Direttore Capo e il Vice Direttore Capo dell'Ufficio speciale delle acque presso il Ministero dei lavori pubblici, il primo con voto deliberativo, il secondo con voto consultivo. Il Consiglio Superiore può sempre aggregarsi il Presidente della seconda sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, e i direttori generali delle Opere idrauliche, Bonifiche e Servizi speciali, per sentirli con voto consultivo su singoli affari.

Al Consiglio superiore è aggregato un ufficio di segreteria composto di funzionari designati dal ministro dei lavori pubblici.

Al Presidente del Consiglio superiore delle acque è assegnata una indennità annua di lire cinquemila; al Vice Presidente di lire tremila, a ciascuno dei componenti, di lire duemila e a ciascuno degli altri membri del Consiglio di lire mille.

Tutti i componenti del Consiglio si intendono compresi nel numero 6 della tabella A annessa alla legge 9 luglio 1908, N. 406.

(Approvato).

Art. 33.

Il Consiglio superiore delle acque delibera su tutte le questioni demandategli dalla presente legge o da ogni altra legge dello Stato, e su quelle ad esso sottoposte dal Ministro dei lavori pubblici.

Per le materie di sua competenza la deliberazione del Consiglio sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio:

a) detta le norme per coordinare le osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini;

b) dà parere per la preparazione e lo studio di piani di massima di utilizzazione dei bacini idrografici dei corsi d'acqua pubblica;

c) stabilisce le norme per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energia elettrica, e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari.

d) pubblica annualmente la statistica delle concessioni accordate delle derivazioni attuate e della energia prodotta nell'anno precedente. Gli utenti sono tenuti a fornire al Consiglio Superiore gli elementi all'uopo necessari, e a permettere le indagini che a questo scopo dovessero eseguirsi nelle officine.

(Approvato).

Art. 33-bis.

L'esame preliminare degli affari deferiti al Consiglio superiore delle acque è affidato a un Comitato permanente, che sarà costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Presidente del Consiglio stesso. Il Comitato è composto del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio Superiore, e di otto membri di esso, dei quali almeno due funzionari tecnici ed uno scelto fra i tecnici, di cui alla lettera g dell'articolo 32.

Il Presidente del Consiglio superiore, per l'esame di speciali questioni, può aggregare al Comitato altri componenti del Consiglio.

Quando si tratti di riconoscimenti, ammissioni ad istruttoria, proroghe di termini, o di concessioni di piccole derivazioni, il Comitato, nei casi di urgenza, prende le necessarie deliberazioni, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

(Approvato).

Art. 33 ter.

In tutti i casi nei quali per le disposizioni della presente legge si debba provvedere su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, il ministro competente, qualora non intenda conformarsi a tale parere, potrà farlo con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Quest'articolo ha destato in me un sentimento in pari tempo di compiacenza e di rammarico. Di compiacenza inquantochè esso è stato provocato dalle critiche piuttosto vivaci da me formulate, in discussione generale, per quella larga seminazione

di « pareri conformi » che l'Ufficio centrale aveva fatto in tutto questo progetto; di rammarico perchè qui si è venuti a svalutare ed infirmare il parere conforme anche in casi nei quali l'avrei volentieri accettato e conservato in tutta la sua integrità ed efficacia, come in quei casi nei quali il ministro e il Consiglio superiore debbono esercitare una funzione che quasi potremmo chiamare giurisdizionale. Per esempio nell'art. 28 del disegno di legge, ove è detto: « in mancanza di accordo tra i comuni interessati e il concessionario, il reparto dell'energia fra i comuni ed il prezzo di essa, sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal ministro dei lavori pubblici sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque », si prevede la decisione di una vera controversia. E perciò ripeto che in un caso come questo, e in altri analoghi avrei conservato in tutti i suoi effetti il principio del parere conforme.

Il Ministero nel proporre quest'art. 33 ter, accettato anche dall'Ufficio centrale, si è ispirato ad una disposizione che si trova nel Regio decreto 14 novembre 1901 sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri. Questo decreto all'art. 1, n. 7, dice che sono sottoposti al Consiglio dei ministri « tutti gli affari per cui debba provvedersi mediante decreto Reale con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il ministro competente non intenda uniformarsi a tale parere ». Ma questa disposizione non si riferisce ai pareri conformi, pienamente rispettati, bensì ai pareri obbligatori, ma non vincolativi, del Consiglio di Stato. Nel caso in esame invece il Ministero è andato più oltre, ed introduce con quest'art. 33 ter un principio nuovo nel nostro diritto pubblico, inquantochè toglie al parere conforme il valore che finora vi ha avuto, cioè di parere vincolativo per il ministro: questi d'ora innanzi, almeno in materia di acque pubbliche, potrà prosciogliersi dal vincolo col consenso del Consiglio dei ministri.

Ad ogni modo, tra i due eccessi, se posso usare questa parola che parrà forse irriverente, quello della troppa profusione di pareri conformi, e questa disposizione che ferisce gravemente il principio del parere conforme, accetto la seconda soluzione e voto l'articolo. Ho

voluto fare questa dichiarazione in corrispondenza e a complemento di quanto avevo esposto al Senato nella discussione generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 33 *ter*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 34.

Una sezione di Corte di appello, designata annualmente dal Primo Presidente della rispettiva Corte, nelle sedi sottoindicate funzionerà da tribunale delle acque pubbliche:

1° Torino: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Torino, Casale e Genova;

2° Milano: per le circoscrizioni di Milano, Brescia e Parma;

3° Venezia: per la circoscrizione di Venezia;

4° Firenze: per le circoscrizioni di Bologna, Lucca e Firenze;

5° Roma: per le circoscrizioni di Roma, Aquila e Ancona;

6° Napoli: per le circoscrizioni di Napoli, Trani e Catanzaro;

7° Palermo: per le circoscrizioni di Palermo, Catania e Messina;

8° Cagliari: per la circoscrizione di Cagliari.

A ciascuna delle sezioni di Corte di appello indicate saranno aggregati tre funzionari del genio civile designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominati con decreto Reale, su proposta del ministro Guardasigilli. Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I tribunali delle acque pubbliche decidono con intervento di tre votanti, uno dei quali deve essere funzionario del genio civile.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto di parlare non precisamente su questo articolo, ma per rivolgere una domanda all'onorevole Guardasigilli parandomi che ne sia ora giunto il momento.

Io so che la mia voce si renderà a questo punto anche più dell'usato molesta, ma ho il dovere, come uno dei proponenti di quell'ordine del giorno con cui si è chiusa la discus-

sione generale e deliberato il passaggio alla discussione degli articoli, di chiedere all'onorevole Guardasigilli se egli non crede, poichè ora entriamo a regolare la costituzione della magistratura speciale per le acque, che sia il caso anzitutto di sciogliere la riserva contenuta in quell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato.

Ricordo brevemente: dopo l'accesso dibattito sulla costituzionalità di questi famosi decreti, e in specie sull'urgenza o no di istituire uno speciale magistrato di unico grado per le acque, il collega Garavetti ed io avevamo presentato un ordine del giorno con cui s'intendeva di passare alla discussione degli articoli, ma permettendo quest'osservazione: « Il Senato, pur rilevando che il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, coll'istituzione non urgente di una magistratura speciale, ha esorbitato dai limiti entro i quali devono contenersi i decreti-legge, ecc., delibera di passare alla discussione degli articoli ».

Fu allora che l'onorevole Guardasigilli ci pregò di accordare, per così dire, un rinvio. Io ho in serbo argomenti, egli disse, coi quali persuadervi che ricorreva quella urgenza che voi ora verreste a negare *a priori*. Aspettate che vengano in discussione gli articoli relativi a questo argomento, continuò l'onorevole Guardasigilli, ed io esporrò allora questi argomenti coi quali confido di persuadervi in modo che l'ordine del giorno forse in questa parte non abbia più corso. Ed allora, ossequenti al suo desiderio, abbiamo, d'accordo coll'Ufficio centrale, mutata quella premessa in quest'altra: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, mentre riserva all'esame dei relativi articoli il giudizio sull'urgenza di una magistratura speciale per riconoscere se il Governo abbia esorbitato dai limiti entro i quali devono contenersi i decreti-legge, ecc., passa all'esame degli articoli ».

Ora, io crederei questo il momento di sciogliere cotesta riserva. Noi (credo di poter parlare anche a nome del collega Garavetti oggi assente), noi siamo compresi perfettamente della posizione dell'onorevole Guardasigilli, noi tributiamo persino plauso al nobile atteggiamento che egli ha assunto qui, strenuamente difendendo un atto di un precedente Governo e in particolare di un precedente ministro, il quale

coi migliori intendimenti, ma a giudizio nostro con poco scrupolo dal punto di vista giuridico, si è affrettato a far ciò che noi credevamo si potesse e si dovesse fare nelle vie ordinarie e non con una procedura così sommaria. Ma certo egli non vorrà spingere questo atteggiamento sino a porre, di dilazione in dilazione, una pietra sepolcrale sulla grave questione costituzionale, intorno alla quale per ben tre giorni si è acceso un vivo dibattito.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Polacco gentilmente m'invita a discutere in questo momento se fosse urgente la costituzione del tribunale delle acque pubbliche decretata ed inserita, come parte essenziale, nel decreto del 20 novembre 1916. L'onorevole Polacco ha rammentato al Senato come e perchè egli si creda autorizzato a dirigere al Governo quest'invito, per i precedenti della discussione generale. Io ho bisogno di fare una lieve integrazione al ricordo dell'onorevole senatore Polacco.

La discussione generale intorno alla pretesa incostituzionalità della giurisdizione speciale, si aggirò su tre questioni: 1° È vietato dall'art. 70 dello Statuto fondamentale del Regno il provvedere per decreto-legge all'istituzione di un tribunale speciale per una determinata materia? 2° è vietato dall'articolo 71 dello stesso Statuto fondamentale di istituire tribunali speciali per determinate materie sia con decreto-legge, sia con legge? 3° esclusa l'una e l'altra di queste due censure di incostituzionalità, e ristretta la questione sul solo punto della limitazione che all'uso della facoltà straordinaria legislativa è imposta dal criterio della necessità o dell'urgenza, verificavasi nel caso attuale il requisito della necessità o dell'urgenza che autorizzasse il Governo, per questa parte del decreto-legge, a dettare le disposizioni relative alla giurisdizione speciale?

Queste tre furono le questioni che elegantemente, autorevolmente, vivacemente anche, formarono oggetto della parte maggiore della discussione generale.

Le prime due, cioè quella dell'incostituzionalità dell'istituzione di tribunali speciali sia in relazione all'art. 70, sia in relazione all'art. 71

dello Statuto, sono state eliminate dai voti che chiusero la discussione generale: nè l'onorevole Polacco intende risuscitarle certamente nella discussione che egli ora provoca. Rimane quella che si legge scolpita nella prima edizione, ed anche nella seconda, dell'ordine del giorno che egli presentò e che poi fu sottoscritto anche dall'onorevole Garavetti: cioè, se si verificasse l'estremo dell'urgenza che autorizzasse l'uso della potestà legislativa per l'istituzione di una giurisdizione speciale. Io credo che solo su questo punto, si possa oramai aggirare la discussione; e se l'onorevole Polacco consente in questa mia proposizione...

POLACCO. È sempre stata la mia posizione.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. La ringrazio e non dubitavo della sua adesione. Dunque se l'onorevole Polacco, come ora conferma, ammette che questo sia il solo terreno della discussione, devo pregarlo ancora, non già per sfuggire la battaglia cortese ed amichevole, ma per combatterla a fondo con tutti gli elementi, con tutto il materiale che è necessario, e nel momento in cui la logica indica essere opportuno che le nostre armi si abbiano a misurare, di differirla all'approvazione che sia avvenuta degli articoli successivi. Adesso noi faremmo, accademicamente, una disputa, bellissima da parte del mio contraddittore, assai meno felice per parte mia, sull'urgenza o meno di istituire il tribunale delle acque; ma se il Senato non approvasse gli articoli che istituiscono questo tribunale, avremmo sprecato il fiato e fatto perdere al Senato un tempo prezioso.

Accetto l'invito del senatore Polacco e tengo fermo che il tema della discussione è quello che io ho delineato ed a cui egli ha assentito, ma lo prego di differire la discussione su questo punto a dopo l'approvazione dell'art. 34 *quater* inclusivo, cioè quando si saprà fino a qual punto il Senato approva l'istituzione per l'avvenire. Allora, a mia volta, udite le sue ragioni, potrò contrapporgli le mie e dimostrare quali erano gli estremi di necessità per istituirla fin dal 20 novembre 1916.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha testè fatte e dichiaro che non posso avere difficoltà ad accettare ciò

che egli domanda. Il nuovo brevissimo rinvio lascia infatti la questione del tutto impregiudicata perchè, anche quando noi dovessimo approvare tutti gli articoli relativi a questa nuova magistratura, come io mi auguro avvenga, essendo (lo ho già dichiarato) favorevole all'istituzione di tribunali speciali delle acque pubbliche, rimarrà sempre la questione se essa potesse essere istituita con quella rapida ed eccezionalissima procedura che è rappresentata da un decreto-legge.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho chiesto di parlare non sulla questione sollevata dal collega Polacco, ma sopra l'articolo 34, perchè sono in debito di un ringraziamento all'onorevole Guardasigilli, il quale molto cortesemente volle accogliere la preghiera che io gli avevo rivolta nella discussione generale, cioè di dirmi quale fosse il suo avviso relativamente all'istituzione di questi tribunali regionali, avviso non di ministro, non di magistrato, ma di antico valentissimo professore di ordinamento giudiziario e di procedura civile. L'onorevole ministro ha aderito al mio desiderio ed ha letto un frammento di una sua pubblicazione di qualche anno fa, dalla quale risulta che il principio della giurisdizione in unico grado è ora da non pochi difeso e propugnato nella trattazione dei fondamentali problemi dell'ordinamento giudiziario e della procedura civile: e benchè non abbia ancora raggiunto quel consenso largo, quel convinto favore, che sono necessari per poterlo tradurre in atto, tuttavia ha ormai un valore scientifico che lo rende meritevole di molta considerazione. Io quindi ho avuto dalle parole dell'onorevole ministro un conforto: esse mi hanno dimostrato che, dichiarandomi non favorevole alla istituzione dei tribunali regionali, e sostenendo che si lasciasse sussistere da solo l'attuale tribunale unico delle acque, non avevo detto una eresia scientifica. Per verità, dal momento che la giurisdizione in unico grado per le acque pubbliche è già in vigore da due anni e mezzo e che si tratta di una giurisdizione speciale, avrei preferito che si fosse continuato nell'esperimento, il quale avrebbe potuto fornirci in un non lontano avvenire i dati per un ponderato, sicuro, definitivo giudizio anche su quel punto capitale.

Ma, vista l'adesione quasi unanime del Senato all'accettazione di questo articolo, io non aggiungo alcuna ulteriore osservazione e lo subirò anche io, soddisfatto però di non trovarmi con questo in contraddizione colle dichiarazioni fatte nella discussione generale.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. In relazione a quanto io ebbi occasione di dichiarare tanto nella discussione generale quanto in quella degli articoli, poichè è desiderio dei cittadini delle provincie che le contestazioni relative alle acque pubbliche sieno deferite alla magistratura ordinaria, sono costretto, in omaggio al volere della grande maggioranza nazionale, a votare contro questo articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 34. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 34 bis.

È istituito in Roma il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

- a) un Presidente nominato con decreto reale su proposta del Guardasigilli, sentito il Consiglio dei ministri, e scelto fra i magistrati aventi grado pari a quello di presidente di sezione di Corte di cassazione;
- b) tre consiglieri di Stato;
- c) quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
- d) quattro tecnici membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici non aventi funzioni di amministrazione attiva.

Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato e un tecnico.

In assenza del Presidente, presiede il più anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b e c.

I giudici del Tribunale superiore sono nominati con decreto reale su proposta del ministro guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Roma; i membri tecnici dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Al Presidente del Tribunale superiore delle acque è assegnata un' indennità annua di lire cinquemila, e a ciascun giudice di lire tremila.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria, formato con personale della cancelleria della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo Presidente della Corte stessa.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria. Il cancelliere è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia fra i funzionari di grado non inferiore a Cancelliere di Tribunale. Su richiesta del Tribunale Superiore, il primo presidente della Corte di cassazione di Roma, per necessità di servizio, può applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorità giudiziarie di Roma.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposto un emendamento del senatore Beneventano, col quale chiede che l'articolo sia soppresso.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Per evitare che ad ogni articolo il Presidente infastidisca il Senato annunciando i miei emendamenti, dichiaro una volta per tutte che io voterò contro tutti gli articoli che riguardano la magistratura speciale. Ed alla medesima sono contrario non solo per mio convincimento, ma per tutte le manifestazioni che mi vengono fatte da parecchie provincie.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. L'onorevole senatore Beneventano ha ripetutamente dichiarato, ed anzi, ultimamente, in una forma molto incisiva, che egli parla in nome della grande maggioranza della nazione; io mi permetto di opporgli una espressa riserva. Non dubito che egli riceva le lettere e i telegrammi a cui accennò nei discorsi testè pronunciati, e non ne dubito perchè ne riceviamo tutti. Ma forse l'onor. Beneventano, che ha la fortuna di non esercitare funzioni pubbliche, amministrative o di altra specie, mas-

sime nel Governo centrale, valuta queste manifestazioni con la lente d'ingrandimento, con l'impressione, mi permetta di dirlo, del neofita; mentre noi che ne riceviamo tutti i giorni, per tutte le questioni che siamo chiamati ad esaminare, e da tutte le parti, appena la questione in esame, o il provvedimento dato o studiato ferisce o minaccia di ferire qualche interesse particolare, sappiamo ridurre alle proporzioni esatte il valore di ciascuna di simili manifestazioni,

Io credo quindi con tranquilla coscienza di poter assicurare il Senato, che, per quanto numerose siano le manifestazioni a cui ha alluso l'onor. Beneventano, non si può, con la sicurezza che egli ha professato, affermare che rappresentino le aspirazioni e le opinioni della grande maggioranza della nazione.

Tenevo a fare questa dichiarazione perchè sarebbe un poco strano che la grande maggioranza del Senato, per non dire tutto il Senato, meno il senatore Beneventano, deliberasse in senso contrario ai desideri della grande maggioranza della nazione e ci fosse in questa assemblea un solo senatore il cui voto rappresenti i desideri ed il volere della nazione. E sarebbe forse più strano che il Governo a questi desideri e a questi voleri fosse insensibile, o che non ne avesse conoscenza, o intendesse deliberatamente di contrariarli.

E, poichè ho la parola, mi permetto di fare alcune osservazioni sui tribunali locali.

Anche su questo punto il desiderio espresso all'onor. Beneventano da telegrammi, lettere e raccomandazioni è venuto pure a noi, perchè tutte le Corti di appello diventassero tribunali speciali per i giudizi di prima istanza.

Orbene, uno dei vizi del nostro ordinamento giudiziario è quello di avere piccolissime Corti di appello limitrofe a grossi centri giudiziari, le quali Corti conducono una vita languida per deficienza di personale; e questa non dipende da insufficienza dei ruoli organici, ma dipende dal fatto che vi manca il lavoro. I funzionari della magistratura in quelle sedi si trovano a disagio, e quanto più possono cercano di evitarle. Gli stessi raggruppamenti fatti nell'articolo, che ormai è stato votato, parlano chiaro. Le circoscrizioni di Torino, di Casale, di Genova, sono raggruppate alla Corte di appello di Torino, che è centro ferroviario di

pronto accesso per tutta la regione. Nella circoscrizione di Milano siamo in condizioni anche migliori per dimostrare che proprio non varrebbe la pena di frazionarla, perchè Brescia e Parma hanno piccole Corti che vivono vita assai modesta. Bologna è riunita alla non lontana Firenze, con Lucca; Roma raccoglie Aquila e Ancona. Come vede il Senato, questi raggruppamenti son fatti col criterio più razionale. E non è arrischiato il dire che parecchie fra le Corti di appello alle quali non è assegnata una sezione per le acque pubbliche, potrebbero utilmente essere soppresse anche per l'esercizio della giurisdizione ordinaria.

Ecco la ragione per la quale il sistema adottato ha veramente il pregio di corrispondere ai bisogni reali dei vari luoghi. E poi non bisogna pensare che ci siano cause in materia di acque tutti i giorni davanti a tutte le Corti di appello d'Italia. La necessità di ridurre il numero delle sedi in cui si trattano queste cause deriva anche dal principio, che ormai il Senato ha votato, dell'aggregazione alla magistratura giudicante dei membri tecnici, che non si trovano dovunque, o almeno non si troverebbero dovunque di adeguato valore. Noi abbiamo bisogno di fare una selezione efficace, utile allo scopo a cui tendiamo. Quanto maggiore è il numero delle persone chiamate a prestare una data opera, tanto più è difficile la selezione delle capacità sia nel campo tecnico, sia nel campo giuridico.

Questo è assioma di comune conoscenza che non ho bisogno di illustrare. Per queste considerazioni dunque io rendo omaggio alla lealtà e coerenza del senatore Beneventano, che combatte ogni parte della legge; ma ho il dovere di mostrare al Senato che le preoccupazioni di lui non hanno il valore, che l'insistenza usata nel dichiararle potrebbe indurre qualcuno ad attribuirvi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 34 bis.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:

a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;

b) le controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;

c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

d) le controversie indicate nell'art. 8, terzo capoverso del decreto-legge luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597, restando abrogati i capoversi successivi di tale articolo. Rimane ferma l'applicazione degli articoli 31 a 38 e 66 a 68 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

e) le controversie per risarcimento di danni dipendenti da qualunque opera eseguita o da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 della legge (testo unico) 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774. (Approvato).

Art. 35 bis.

Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto non sono proponibili avverso un provvedimento dell'autorità amministrativa.

In ogni altro caso esse sono proposte, nelle materie di cui all'art. 35, dinanzi al pretore competente per territorio, e in grado di appello, sono portate alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Quest'articolo 35-bis include principi giuridici di grande importanza. Il primo comma stabilisce: le azioni possessorie e quello di denuncia di nuova opera e di danno temuto non sono proponibili avverso un provvedimento dell'autorità amministrativa e risolve così, com'è dichiarato nella pregevolissima prima relazione dell'Ufficio centrale un'annosa questione, a tutti nota, cioè se di fronte ad atti di pubblica amministrazione siano ammessi questi provvedimenti speciali che tenderebbero ad arrestarli per conservare lo stato di fatto qual'è, quello stato che si vuole tutelato mediante le azioni possessorie, e più che mai coi procedimenti della denuncia di nuova opera e di danno temuto.

Io vorrei chiedere se, come a me sembra, tale statuizione si sia voluta dettare in *subiecta materia*, in relazione alla materia delle acque

della quale soltanto stiamo occupandoci. Certo che una volta depresso qui questo principio, al quale pienamente sottoscrivo, riconoscendone l'assoluta bontà, esso fruttificherà e se ne domanderà l'applicazione anche ad altre materie. Ma noi intanto non dobbiamo esorbitare dal campo nostro. Esposto invece com'è, pare un canone generale che voglia risolvere la questione anche per altri campi.

Non essendo questo, io credo, il pensiero dell'Ufficio centrale, proporrei che si trasportasse qui l'inciso che è nella seconda parte dell'articolo e si dicesse: «le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto, nelle materie di cui all'articolo 35, non sono proponibili avverso un provvedimento dell'autorità amministrativa».

E vengo alla seconda parte, la quale, secondo il mio avviso, richiama la maggiore attenzione. Quivi è detto che in ogni altro caso, quando non c'è di mezzo la pubblica amministrazione, quando la contesa è soltanto tra privati, (il che è pur possibile in queste materie di cui all'articolo 35) le azioni possessorie si propongono davanti al pretore competente per territorio. E sin qui plaudo *toto corde*: è bene si ricorra all'autorità giudiziaria che si ha sotto mano perchè dia i provvedimenti urgenti del caso. Non altrettanto mi persuade la parte finale dell'articolo ove si tratta del grado di appello. E qui ho un doppio ordine di osservazioni che mi permetto di esporre.

Dice nella sua relazione l'onorevole Rolandi Ricci: l'appello però dalle sentenze pretoriali è devoluto all'esame del tribunale supremo delle acque, giacchè una volta cessata l'urgenza del provvedimento è opportuno che anche le controversie possessorie seguano la norma generale di competenza e abbiano quella unicità di giurisdizione dalla quale speriamo la costanza della giurisprudenza.

Ora, io ho qualche dubbio su quella prima affermazione che si debba dare per cessata l'urgenza del provvedimento una volta pronunziato in primo grado il giudizio del pretore. Questa urgenza per la parte che si ritiene lesa dal provvedimento del pretore può persistere sempre. Il pretore non ha accolta, poniamo, una azione di spoglio; colui che lamenta di essere stato spogliato, ha pur sempre la stessa ragione ed urgenza che si provveda sul suo

reclamo e che questa azione sia accolta in sede di appello. Obbligarlo ora a ricorrere al tribunale supremo delle acque sedente in Roma, è adottare una misura sproporzionata all'effetto che si vuol conseguire. In secondo grado queste cause vadano invece al rispettivo tribunale regionale istituito coll'articolo 34 testè approvato e sarà già spesso non lieve disagio, costringendo le parti ad allontanarsi molto dalla sede pretoriale in cui la causa in prime cure si è svolta, ma non si potrebbe altrimenti *ratione materiae*. L'unicità della giurisdizione e la speranza di una giurisprudenza concorde invocate dall'Ufficio centrale non mi pare controbilancino il grave inconveniente che ho segnalato. Trattasi oltre a tutto di provvedimenti dove non è urgente, posta com'è fuor di causa la pubblica amministrazione, questa necessità di una giurisprudenza conforme in materia delle acque, mentre può continuare ad essere tanto difforme in altre materie dove azioni possessorie tutti i giorni si agitano.

Finalmente mi fo carico della formulazione dell'articolo, in quanto esso si riferisce non solo alle azioni possessorie parlando del grado di appello, ma anche a quelle di denuncia di nuova opera o di danno temuto.

Non ho bisogno di ricordare al Senato come questo punto dell'appellabilità di siffatti provvedimenti sia dei più discussi in dottrina e in giurisprudenza, e come la corrente che oggi prevale sia nel senso di non ammetterne affatto l'appellabilità. In questo senso stanno responsi di Corte di cassazione, compresa quella di Roma. Ad ogni modo quell'insigne maestro di diritto in genere, o in particolare di procedura, che oggi siede al banco dei ministri, ha nei suoi scritti molto bene accentuato, ispirandosi alla dottrina del sommo Pescatore il carattere speciale conservatorio e incidentale rispetto ad altro processo ordinario proprio dei provvedimenti in questione, sì che il reclamo vi assume un particolare atteggiamento anche quando il provvedimento pretoriale sia stato dato in contraddittorio fra le parti. Permettemene la citazione; particolarmente i giuristi riudranno con piacere la parola di un tanto maestro. Egli scrive:

«Se fu provveduto senza contraddittorio, dovrà sempre rimettersi al *giudice del merito*, in possessorio e petitorio di trasformare il decreto

in sentenza incidentale qualora la parte gravata lo chiegga, mentre, ove questa si taccia, la trasformazione si effettuerà nella sentenza definitiva, la quale confermerà, o modificherà, od anche revocherà il decreto.

« Se fu provveduto dopo contraddittorio, c'è da distinguere: o il giudice dell'incidente è il solo competente per la lite ed egli deciderà senz'altro la controversia incidentale con sentenza appellabile (il che oggi si verificherà nel tema nostro delle acque solo se la denuncia di nuova opera o azione di danno temuto sia accessoria ad un giudizio possessorio)... od il giudice dell'incidente non ha competenza se non sull'incidente (il che sarà d'ora innanzi in materia di acque semprechè la causa principale, tuttochè di valore inferiore a lire 1500, sia petitoria), ed allora *non emetterà una sentenza*, perchè il giudice delegato non risolve mai con sentenza gli incidenti; bensì pronunzierà ordinanza provvisoriamente esecutiva (art. 182, Codice di procedura civile), salvo al collegio di mantenerla o riformarla nell'esercizio dei suoi maggiori poteri ».

E qui mi arresto nella citazione, bastando a dimostrare che non si può fare tutto un fascio, come risulta dall'art. 35 *bis* che ci sta sott'occhio, dell'appello vero e proprio contro sentenze pretoriali su azioni possessorie e degli eventuali reclami avverso provvedimenti dati in sede di denuncia ovvero di danno temuto.

Posto tutto questo, e poichè certamente non fu nel pensiero dell'Ufficio centrale di risolvere qui *per incidens* la predetta grave questione se ed in quanto i provvedimenti su denuncia di nuova opera o di danno temuto siano appellabili, la dizione dovrebbe essere modificata in modo da non compromettere nulla, dicendo « in ogni altro caso esso sono proposte innanzi al pretore competente per territorio. *Ove sia luogo ad appello*, ne giudica, oppure esso è proposto, ecc. ».

Come riassunto delle idee fin qui esposte, io formulerei l'articolo in esame nei seguenti termini: « Le azioni possessorie e quelle di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'art. 35, non sono proponibili avverso provvedimenti dell'autorità amministrativa. In ogni altro caso esse sono proposte innanzi al pretore competente per territorio.

Ove sia luogo ad appello, ne giudica il tribunale delle acque pubbliche nella cui giurisdizione esso si trova » oppure « esso è proposto al rispettivo tribunale delle acque pubbliche ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale deve dichiarare al Senato che i dubbi, i quali hanno agitato la delicata e netta coscienza dell'onorevole Polacco, non si erano neppure affacciati alla mente dell'Ufficio centrale. Esso non aveva creduto che si potesse neanche dubitare che nella disposizione di diritto, contenuta nella prima parte dell'art. 95 *bis*, si volesse regolare una materia diversa da quella che è oggetto della legge. Ad ogni modo, l'Ufficio centrale accetta la chiarificazione e la variante che l'onorevole professor Polacco propone, circa la giurisdizione d'appello, alla quale si debbano portare le sentenze del pretore competente per territorio, emesse in materia di azioni possessorie e per denunce di nuova opera o di danno temuto.

L'Ufficio centrale non aveva pensato poi che si potesse dubitare che col tenore del capoverso dell'art. 35 si dichiarasse essere inappellabili le sentenze obiettivamente inappellabili.

Ad ogni modo, tra il vantaggio sperato dall'Ufficio centrale d'una facilitazione con la unificazione della giurisdizione e il danno temuto dall'onorevole Polacco del disturbo ai contendenti di doversi recare a Roma, anzichè piattire davanti alla sede dei tribunali delle acque, dal momento che si tratta di una questione di opportunità e di un apprezzamento di convenienza, l'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto del senatore Polacco, se il Governo non dissente.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Il Governo concorda con le dichiarazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio sia l'onorevole relatore che l'onorevole ministro per l'accettazione dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, domando se l'emendamento proposto dal senatore Polacco è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(È appoggiato).

Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Polacco ed accettato tanto dall'Ufficio centrale che dal Governo; lo rileggo: al 1° comma, dopo le parole « danno temuto » aggiungere: « nelle materie di cui all'art. 35 » e nel 2° comma si metta un punto fermo dopo la parola « per territorio » e si continui così: « Ove sia luogo ad appello, esso è proposto al rispettivo tribunale delle acque pubbliche ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 35 bis, così emendato.

Chi lo approva si alzi.
(È approvato).

Art. 35 ter.

Al Tribunale superiore delle acque appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise dai tribunali delle acque pubbliche.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Data la modificazione apportata al precedente art. 35 bis, nella formula dell'art. 35 ter, bisogna introdurre una piccola aggiunta e cioè dopo le parole « le cause decise » occorre aggiungere « in primo grado ».

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta la modificazione proposta dall'Ufficio centrale.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 35 ter con l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 35 quater.

Appartengono alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi anche per il merito sopra contestazioni circa provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini della 1ª parte dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; e contro provvedimenti ordinati dai prefetti a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge stessa in quanto riguardino acque pubbliche.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. In quest'articolo bisogna correggere una omissione tipografica. Alla prima linea, dove è scritto « appartengono alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche », bisogna invece dire « appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche ».

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Sul concetto sostanziale che informa questa disposizione non dirò nessuna parola che non suoni piena fiducia nel Collegio, a cui vennero trasferite alcune attribuzioni già appartenenti in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato. Io sono sicuro che questo novello Tribunale ha esercitato ed eserciterà le attribuzioni ad esso affidate con la stessa competenza, con lo stesso retto criterio, con la stessa serena obbiettività con cui in queste materie ha adempiuto l'ufficio suo il Consiglio di Stato fino al giorno in cui, per forza del decreto-legge di cui si discute, ha cessato di esercitarlo.

Dubito però dell'opportunità di far decidere la controversie in questa materia con solo cinque votanti, cioè con lo stesso numero di votanti con cui il Tribunale superiore delle acque pubbliche dovrà giudicare le cause ad esso deferite in grado di appello dalle sentenze delle

magistrature territoriali. Qui si tratta di questioni di natura strettamente giudiziaria, cioè riguardanti veri e propri diritti, e il Tribunale superiore delle acque pubbliche si trova di fronte ad esse nelle identiche condizioni in cui si trovano le Corti d'appello per le controversie ordinarie di loro competenza. Sono invece questioni d'indole essenzialmente diversa quelle che entrano nell'altro ordine di attribuzioni; onde il Tribunale superiore è chiamato a deciderle direttamente in unica istanza.

Sono in primo luogo controversie dipendenti da ricorsi degli interessati per motivi di violazione di legge, di incompetenza o di eccesso di potere contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in materia di acque pubbliche, su cui fino all'attuazione del decreto-legge in discussione, fu competente a decidere la IV Sezione del Consiglio di Stato in virtù del sindacato di legittimità che le è attribuito in generale sugli atti e i provvedimenti dell'autorità amministrativa. E in secondo luogo sono controversie già di competenza speciale della V Sezione del Consiglio di Stato, riguardo alle quali il novello Tribunale è chiamato a decidere non solo della legittimità, ma anche del merito, riprendendo in pieno esame le determinazioni dell'autorità amministrativa e giudicando quindi anche della convenienza di provvedimenti per opere, usi, atti o fatti di qualsiasi natura, che possano avere relazione col buon regime dalle acque pubbliche, con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con la regolarità dei ripari e delle arginature o che riguardino qualunque altra opera nell'ambito degli alvei o contro le sponde. Ed io non saprei meglio definire il carattere di queste vertenze se non con le parole adoperate dal Governo nella relazione con cui fu accompagnato al Senato per la conversione in legge il decreto del 20 novembre 1916: si tratta di questioni, nelle quali, più che l'interesse privato ed « il dritto soggettivo, predominano l'interesse pubblico, il criterio amministrativo e la cognizione tecnica ».

Parve perciò opportuno che queste questioni venissero decise da un collegio d'indole mista, in cui con equo criterio fossero temperati i tre elementi, giudiziario, amministrativo e tecnico. Il collegio quindi fu composto di quattro

magistrati, tre consiglieri di Stato e tre tecnici e fu disposto che in ciascuna controversia esso dovesse decidere con sette votanti, cioè con tre magistrati, due consiglieri di Stato e due tecnici. Ma l'equilibrio dipendente dalle adeguate influenza di ciascuno de' tre elementi sarebbe turbato se, come ora propone l'Ufficio centrale, in queste speciali vertenze il giudizio fosse dato invece da tre magistrati, da un solo consigliere di Stato e da un tecnico.

È ovvio d'altra parte che, mentre le sentenze del novello collegio come giudice d'appello sulle vertenze di schietto diritto sono soggette al ricorso per violazione o falsa applicazione della legge innanzi alla Corte di cassazione, le decisioni che esso è chiamato a pronunciare direttamente sui ricorsi contro i mentovati provvedimenti della pubblica amministrazione, sono sottratte a quel sindacato, non essendo soggetto che al ricorso presso le sezioni riunite dalla Corte Suprema unicamente per incompetenza o per eccesso di potere. Dunque in queste materie il Tribunale delle acque pubbliche non sta alla pari delle Corti d'appello, ma è al livello di una sezione della Corte di cassazione. E poiché le sezioni della Corte di cassazione giudicano con sette votanti, è naturale che anch'esso nelle accennate materie speciali debba funzionare con quel numero di sette votanti, che è appunto assegnato al collegi che decidono *ad instar* delle sezioni di quella suprema magistratura giudiziaria.

Non è una questione di semplice simmetria di ordinamenti. Intenderei che di tale estrinseca e formale esigenza non si tenesse conto quando la deroga al generale sistema di struttura de' corpi giudicanti fosse giustificata da altri vantaggi. Ma in questo caso quali vantaggi ha di mira l'Ufficio centrale? In verità non li vedo. La diminuzione del numero de' componenti del novello collegio no, perchè il decreto-legge lo costitui con dieci componenti e l'Ufficio centrale ne vuole aumentato il numero a dodici. E quando si ha un collegio giurisdizionale composto di dodici giudici, ma decidente in ciascuna vertenza con solo cinque votanti, vien meno ogni giusta proporzione fra il numero dei giudicanti nelle singole cause e quello de' membri assegnati organicamente al collegio, con l'eventualità che nelle singole decisioni prevalgano le opinioni e i criteri di una parte

troppo limitata e variabile di essi e quindi col possibile pregiudizio dell'autorità morale dei giudicati.

Una Corte composta di dodici consiglieri, ma decidente solo con cinque, quando non sia divisa in sezioni, non può funzionare che in questi due modi. O si organizzano più turni di udienze con avvicendamento nell'intervento dei giudicanti e con la loro limitazione al ristretto numero dei cinque decidenti, e allora bisogna rinunciare al vantaggio di portare in ciascuna udienza un maggior numero di cause, e si ha il danno di una eccessiva discontinuità nella partecipazione dei consiglieri all'esercizio della giurisdizione: danno specialmente rilevante in un collegio misto, in cui i vari elementi rappresentano competenze e attitudini differenti. Ovvero si preferisce portare un maggior numero di cause in ciascuna udienza, e vi si fa intervenire un numero di consiglieri notevolmente superiore a quello dei votanti in ciascuna causa; ed in questo secondo caso, pur intervenendo ad esempio nove o dieci consiglieri all'udienza, nella camera di Consiglio sarebbero condannati al silenzio parecchi fra i presenti e si dovrebbe rinunciare al contributo della loro collaborazione e del loro voto, mentre muterebbero in parte i giudicanti nelle varie cause col mutamento dei relatori. Ma tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi il troppo ristretto numero dei votanti di fronte al numero molto maggiore dei componenti del collegio porterebbe il pericolo di compromettere quella continuità e quella stabilità e coerenza di criteri, che è tanto desiderabile in qualunque collegio giurisdizionale.

Io mi auguro che queste osservazioni possano trovare fortuna presso l'illustre Guardasigilli o presso l'Ufficio centrale, e concluderei quindi col proporre un altro capoverso da aggiungere a quest'articolo e nel quale si direbbe che per le materie in esso indicate il Tribunale superiore decide con l'intervento di sette votanti, di cui tre magistrati, due consiglieri di Stato, e due tecnici appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta volentieri i criteri che hanno determinato l'on. senatore Perla a proporre la sua

modificazione all'art. 35-*quater* per quanto ha tratto al funzionamento del tribunale superiore delle acque come magistrato sostituito nella competenza delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato; e riconosce che, dato che il tribunale delle acque quando esercita tale giurisdizione giudica in un unico grado, come giudica di legittimità e di merito (perchè l'art. 77 del progetto non consente il ricorso in cassazione se non per eccesso di potere) puossi ritenere cauto di dare una maggiore garanzia a questo unico giudizio.

Soltanto l'Ufficio centrale pregherebbe l'onorevole Perla, e crede di averlo assenziente in questa proposta, di modificare il suo emendamento non nel senso che si ricostituiscano una magistratura giudicante di sette, composta di tre magistrati, due consiglieri di Stato e due tecnici; ma poichè si tratta di giudicare prevalentemente sulla legittimità, si costituisca una magistratura di tre magistrati, di tre consiglieri di Stato ed un tecnico.

PERLA. Non ho nulla in contrario.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ringrazio l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di aver prevenuto anche la manifestazione del pensiero concorde del Governo sulla proposta del senatore Perla. Mi limito a fare osservare che quest'emendamento dovrà poi essere trascritto nell'art. 34-*bis*; e poichè dobbiamo collaudare il testo dell'art. 35-*quater*, prego l'onorevole senatore Rolandi Ricci di esaminare se alla lettera *b* non sia il caso, come a me sembra, di togliere alcune parole. La lettera *b* dispone: « I ricorsi anche per il merito sopra contestazioni circa provvedimenti per il regime delle acque pubbliche, ai termini della prima parte dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, ecc. ». Bisognerebbe togliere le parole « della prima parte » e lasciare soltanto: « ai termini dell'articolo 2 del testo unico, ecc. », perchè, come l'on. Rolandi Ricci sa, l'articolo è stato oggetto di molti rimaneggiamenti legislativi, e ad esso è stato aggiunto l'ultimo capoverso nel quale si dice: « le disposizioni del presente articolo si applicano, ecc. ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. D'accordo.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-19 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 AGOSTO 1919

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'emendamento.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Nella materia indicata nel presente articolo il tribunale superiore decido con sette votanti cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e un tecnico.

PRESIDENTE. Questo emendamento verrebbe come ultimo comma nell'articolo in discussione, salvo poi nel coordinamento a metterlo nel suo posto.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo con l'aggiunta dell'emendamento proposto dall'onorevole Perla accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo e con l'aggiunta della parola « diretta » al primo comma:

Art. 35 *quater*.

Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche:

a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;

b) i ricorsi anche per il merito sopra contestazioni circa provvedimenti pel regime delle acque pubbliche, ai termini dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; e contro provvedimenti ordinati dai prefetti a norma di quanto è prescritto nell'art. 378 della legge stossa in quanto riguardano acque pubbliche.

Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo è di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme o nei modi stabiliti dal regolamento.

Nelle materie indicate nel presente articolo il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè tre magistrati, tre consiglieri di Stato ed un tecnico.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Domando all'onorevole relatore se nel

richiamo alle « forme ed ai modi stabiliti dal regolamento » per la notificazione, non sia sfuggita per un equivoco.

ROLANDI RICCI, relatore. Consento in quanto dice l'onorevole Guardasigilli.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. Allora bisogna togliere dal penultimo comma dell'articolo le parole « dal regolamento ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti l'art. 35 *quater*. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 36.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con ammende da lire 100 a lire 1000.

ROLANDI RICCI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

ROLANDI RICCI, relatore. L'Ufficio tiene a dichiarare che questo articolo è fuori posto; dovrà esser messo a suo luogo nel coordinamento. È stato collocato qui perchè la legge si è venuta formando per stratificazione.

PRESIDENTE. Sta bene; intanto, salvo a collocarlo poi a suo posto, pongo ai voti l'articolo 36.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 37.

Sono applicabili alle materie contenute nella presente legge le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche n. 2248, allegato F.

Per tutte le contravvenzioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento l'azione penale si prescrive col decorso di due anni.

(Approvato).

Art. 38.

Sono abrogati il Capo V, Titolo III della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, allegato F, la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (Serie 3ª), i nn. 6 e 18 dell'art. 23 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

PERLA: Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Io credo che nell'indicazione delle disposizioni di legge che sono abrogate bisognerebbe cancellare da questo articolo quella del « capo V, titolo III, della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, alleg. F »; perchè tutte le disposizioni di questo capo furono già abrogate dall'art. 20 della legge del 10 agosto 1884 sulle derivazioni. È un *caput mortuum* da trentacinque anni. Se abrogando la legge del 1884, si dovessero abrogare di nuovo anche le disposizioni antecedenti già abrogate, non vi sarebbe ragione per far risalire la rovella abrogazione solo alla legge immediatamente precedente all'ultima legge abrogata, e non si saprebbe dove arrestarsi.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Quando ha domandato la parola l'on. senatore Perla, io stavo per pregare l'Ufficio centrale di accogliere la medesima proposta, perchè l'art. 20 della legge 10 agosto 1884 dispone precisamente così: « È abrogato il capo V, titolo III della legge 20 marzo 1865 ». Tengo poi ad aggiungere che l'articolo dovrebbe essere formulato come segue: « sono abrogati la legge 10 agosto 1884, n. 2646 (serie III), i numeri 6 e 18 dell'art. 23 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, 17 agosto 1907, n. 638, per quanto riguarda i ricorsi in materia di acque pubbliche ed ogni altra disposizione a questa legge contraria ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 38 così modificato: « Sono abrogati la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie III), i numeri 6 e 18 dell'art. 23 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico 17 agosto 1907, n. 638, per quanto riguarda i ricorsi in materia di acque pubbliche ed ogni altra disposizione a questa legge contraria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO II.

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DI SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI.

ART. 39.

A chi ottenga, o abbia già ottenuto, ai sensi della presente legge, la concessione di costruire

serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, possono essere accordati con lo stesso atto di concessione o con atto successivo:

1° l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salvo però sempre la quota devoluta agli enti locali;

2° la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;

3° sovvenzioni governative con facoltà di vincolarle a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere.

(Approvato).

Art. 40.

Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di una lira:

1° l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago, nonché l'atto di concessione della sovvenzione governativa di cui agli articoli seguenti;

2° l'atto col quale il concessionario ceda ad altri l'avuta concessione;

3° l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concesse;

4° gli atti relativi all'acquisto ed all'appropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

(Approvato).

Art. 41.

La sovvenzione governativa può accordarsi per non più di cinquant'anni e non oltre la durata della concessione della derivazione. Può ammontare fino a lire 8,000 all'anno per milione di mc. d'acqua invasata; ma non mai superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario, presentato e debitamente accertato nei modi e forme da stabilirsi col regolamento.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Nella discussione generale io avevo fatto notare all'onorevole ministro che la somma, stabilita in questo articolo come ammontare massimo della sovvenzione governativa, era molto tenue ed insufficiente, secondo il parere dei tecnici, allo scopo cui essa tende, per quanto poi l'art. 42 determini delle condizioni per cui la sovvenzione suddetta possa

elevarsi. L'onorevole ministro disse che avrebbe presentato un emendamento; io soggiunsi subito che un emendamento non era forse bastevole, ma che sarebbe stato forse più opportuno ricorrere ad un provvedimento più radicale. Ora vorrei sapere se l'onorevole ministro ha presentato l'emendamento oppure intende di fare questa materia oggetto di qualche nuova disposizione da introdursi in altro disegno di legge, specialmente di ordine finanziario.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto innanzi tutto di far rilevare all'onorevole senatore Ferraris che, in conformità a quanto stabilisce l'art. 51, la sovvenzione di cui all'articolo in discussione potrà arrivare fino alle lire 12,000. Comunque, io non sono alieno dall'introdurre qualche altra disposizione che assicuri maggiori agevolazioni, tanto più che nuovi provvedimenti sono in corso. Sono anzi lieto, a questo proposito, di poter annunciare al Senato, dopo le mie parole di ieri riguardo alla presentazione di un nuovo disegno di legge, inteso a meglio sviluppare ed ampliare l'utilizzazione delle acque pubbliche, che appunto oggi stesso è stato da me presentato alla Camera dei deputati.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Quando ebbi l'onore di esporre al Senato gli emendamenti accolti e quelli che non avevamo potuto accogliere, richiamavo l'attenzione dell'Assemblea sopra la disposizione dell'art. 51, concordato appunto nella seduta di sabato scorso coll'onorevole ministro dei lavori pubblici, nel quale è stabilito quanto segue:

« In base all'elenco di cui all'articolo precedente, nei modi da stabilirsi col regolamento, sarà aperta la gara con invito all'industria privata di presentare progetti più dettagliati, e richiedere agevolazioni o sovvenzioni di cui alla presente legge; la sovvenzione nei casi di cui all'art. 41 potrà elevarsi fino a lire 12,000 ferme restando le maggiori agevolazioni per i casi di cui all'art. 42 ».

Io non farò apprezzamenti sulla sufficienza delle 12,000 lire, perchè mi manca la neces-

saria competenza tecnico-finanziaria; ma rilevo che l'osservazione fatta nella discussione generale dall'onorevole Ferraris fu doverosamente raccolta dall'Ufficio centrale e presentata nella conferenza di sabato al ministro.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. La ragione, per la quale io proposi questo emendamento, è la seguente: se in base alle ottomila lire non si trovasse alcun offerente, aprire di nuovo la gara sulla medesima base sarebbe lo stesso che andare incontro ad un sicuro insuccesso; l'elevazione quindi della cifra a dodicimila lire per indire una nuova gara, s'impone come indispensabile al buon successo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 41 nella formula che è stata letta, e quale fu concordata dall'Ufficio centrale e dal Ministero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

La sovvenzione potrà elevarsi di sopra di lire 8,000 nel caso in cui la costruzione del serbatoio o lago renda in tutto o in parte inutile la esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di qualunque categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato, oppure giovi alla irrigazione o alla creazione di impianti idroelettrici per il prosciugamento e la bonificazione agraria di vasti territori; ma in nessun caso potrà superare il disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nel modo di cui al regolamento.

(Approvato).

Art. 43.

Ove sia accordata la sovvenzione di cui agli articoli precedenti, potrà essere stabilita nell'atto di concessione, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalità che saranno fissate nel regolamento, e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della metà della quota eccedente il dieci per cento del capitale

stesso; sino a che lo Stato non si sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.

Se sia concessionaria una Società per azioni la suddetta quota di partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

(Approvato).

Art. 44.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, può autorizzare i concessionari, ai quali sia stata accordata la sovvenzione di cui agli articoli precedenti, a fare operazioni garantite con la sovvenzione governativa fino agli otto decimi di questa.

Tale autorizzazione non importa alcuna responsabilità dello Stato.

Le obbligazioni emesse da Società anonime, col vincolo delle sovvenzioni governative, esclusivamente per la costruzione delle opere contemplate nella presente legge sono soggette alla tassa di negoziazione di cui all'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n. 414, testo unico, nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).

(Approvato).

Art. 45.

Per i serbatoi di uso agricolo potrà essere fatta l'emissione di obbligazioni o di cartelle fondiarie garantite sulle contribuzioni delle proprietà fondiarie sia consorziate sia obbligate a contribuire in base agli articoli seguenti, sia aderenti, a mezzo di Istituti di credito da designarsi dal regolamento, chiunque sia il concessionario.

(Approvato).

Art. 46.

Quando il serbatoio o lago sia costruito per conto dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato o di un'altra Amministrazione di Stato, verranno fra essa e il Ministero dei lavori pubblici presi gli opportuni accordi perchè sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria rese inutili con la costruzione del serbatoio o lago venga corrisposto all'Amministrazione, per cui conto il

serbatoio o lago si costruisce, un contributo che non potrà mai superare l'importo delle somme corrispondenti alle opere di cui è risparmiata l'esecuzione.

Il contributo ed il passaggio dei fondi da un bilancio all'altro viene stabilito con Regio decreto sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli del tesoro e dell'agricoltura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 47.

Per imporre contributi da riscuotersi coi privilegi fiscali nei fondi soggetti ad irrigazione si dovrà, nella domanda, indicare i terreni che si prestano per natura e convenienza economica ad essere irrigati con notevole utilità generale; la quantità d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua; il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sarà commisurato il tributo obbligatorio. Tali indicazioni saranno, in base ai risultati dell'istruttoria, stabilite col decreto di concessione, di concerto anche col Ministro di agricoltura.

(Approvato).

Art. 48.

Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta è aumentata la portata minima del corso d'acqua o accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggono beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo annuo di miglioria da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore delle acque, salva sempre ai proprietari la facoltà di abbandonare al concessionario gli accrescimenti di terreno.

(Approvato).

Art. 49.

Anche indipendentemente dalla domanda di cui all'art. 39, il Governo, nell'esame delle domande e dei progetti di derivazione, può prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del

corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche.

In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario può il Governo concedere agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 50.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero di agricoltura, studierà quali bacini imbriferi possano sistemarsi mediante serbatoi e laghi con equa e specifica ripartizione fra le regioni in cui si rende necessario che lo Stato ne promuova direttamente la costruzione. Gli elenchi di tali bacini saranno approvati con decreto Reale, in base a progetti di larga massima, sentito il Consiglio superiore delle acque.

(Approvato).

Art. 51.

In base all'elenco di cui all'articolo precedente, nei modi da stabilirsi col regolamento, sarà aperta la gara con invito all'industria privata di presentare progetti più dettagliati, e richiedere agevolazioni e sovvenzioni di cui alla presente legge, la sovvenzione di cui nei casi all'art. 41 potrà elevarsi forse a lire dodicimila, ferme restando le maggiori agevolazioni per i casi di cui all'art. 42.

Sentito il Consiglio superiore delle acque, sarà con decreto Reale prescelto l'offerente che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, presenti le migliori condizioni, tenendo conto non solo dell'ammontare della sovvenzione, ma della migliore e più vasta utilizzazione idraulica o di altri prevalenti interessi pubblici.

La gara, ove lo si creda necessario, potrà essere aperta in base a progetti dettagliati studiati dall'Amministrazione.

Può l'Amministrazione stessa, sentito il Consiglio superiore delle acque, far propri i progetti studiati da privati, ad un prezzo che rappresenti la giusta spesa occorsa per il progetto e la remunerazione che spetta all'autore dello studio.

(Approvato).

Art. 52.

Qualora non si abbiano offerte idonee si potrà provvedere direttamente dal Ministero dei lavori pubblici alla costruzione del serbatoio o lago, aprendo poi la gara per la concessione del solo esercizio. Si potranno stipulare convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione o l'uso potabile.

(Approvato).

Art. 53.

Nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà iscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni di cui agli articoli 41 e seguenti e dagli articoli 51 e seguenti della presente legge, e per le eventuali costruzioni di cui all'art. 52. Le somme annue da stanziare saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 54.

Con le norme di cui agli articoli 9 e 15 del testo unico di leggi per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, approvato con decreto Reale 21 marzo 1912, n. 442, potrà essere affidata ai concessionari della costruzione dei laghi e serbatoi la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani che interessino le dette opere di ritenuta.

(Approvato).

Art. 54 bis.

Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che, a norma dell'art. 47 del testo unico approvato con R. Decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, potranno optare per le disposizioni del presente decreto, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prerogative da questo stabilite, e restando la relativa spesa a carico del bilancio dei lavori pubblici.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. C'è un errore tipografico da correggere, ed è questo: nell'articolo si dice: « per le disposizioni del presente

decreto », deve dirsi « per le disposizioni della presente legge », e in conseguenza va anche cambiato l'aggettivo « questo » in « questa ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO III.

NORME DI PROCEDURA DINANZI AI TRIBUNALI DELLE ACQUE.

Art. 55.

Ogni istanza ai tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli articoli 135 a 144, primo comma, del Codice di procedura civile.

Può essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del Presidente nei casi e con le forme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice.

Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 59.

(Approvato).

Art. 56.

Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici di conciliazione.

Esse possono essere fatte anche a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformità della stessa all'originale, ed allegare a questo la ricevuta di ritorno.

In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne è fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta.

La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrive la ricevuta di ritorno o diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui è fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

(Approvato).

Art. 57.

Il termine per comparire non può essere minore di venti giorni, se la parte, cui è notificato il ricorso, risiede in Italia; di trenta, se risiede all'estero, in Europa; di novanta, negli altri casi.

Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata può con controricorso fissare un termine più breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma. (Approvato).

Art. 58.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso, o nel controricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti.

Il controricorrente ha lo stesso obbligo, qualora si sia avvalso della facoltà di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Pregherei, in questo articolo 58, di sostituire, al secondo capoverso una parola, cioè là dove si dice: « qualora si sia avvalso, ecc. », si dica: « qualora abbia usato della facoltà, ecc. » perchè la parola avvalso non esiste nel vocabolario italiano.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 58 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 59.

Il Presidente delega per l'istruttoria della causa uno dei giudici, esclusi i membri tecnici.

Occorrendo surrogare il giudice, il Presidente provvede, mediante decreto, su ricorso o di ufficio.

Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal Presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato, iscritto nel rispettivo albo di un tribunale o di una Corte di appello del Regno.

Il giudice, nel caso che lo creda necessario, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore.

Il mandato può essere scritto a piedi del ricorso.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. In questo articolo 59 pregherei di sostituire la parola « istruzione » alla parola « istruttoria ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene; pongo ai voti l'articolo 59 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 60.

Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel comune ove ha sede il tribunale, ed in caso negativo eleggervi il domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa l'elezione, se non vi abbia già provveduto col ricorso.

Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto, e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia provveduto col controricorso.

Il giudice può consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva, alla quale differirà la causa.

Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

(Approvato).

Art. 61.

Quando una medesima causa o più cause tra loro connesse siano promosse davanti due o più tribunali delle acque, o quando due o più tribunali delle acque si sieno dichiarati competenti od incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'articolo 35 o seguenti.

La domanda è proposta al Presidente del Tribunale superiore delle acque che provvede su di essa, entro 30 giorni dal deposito stabilito nell'art. 58, con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio nè a denuncia per cassazione, nè a revocazione.

Nel caso di una medesima causa o di più cause tra loro connesse promosse davanti due o più tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non è più proponibile se uno dei tribunali abbia già pronunciata la sentenza definitiva.

(Approvato).

Art. 62.

Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo.

Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunciate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori, e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo, a norma dell'art. 80; ma il giudice può dichiararle esecutive non ostante gravame.

Se l'ordinanza è impugnata all'udienza, e alla presenza di tutte le parti o dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa a udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidento. In ogni altro caso l'impugnativa della ordinanza si fa con citazione a udienza fissa dinanzi al collegio notificata alle parti nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 60. Il termine per comparire non può essere minore di tre giorni.

Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruzione con la maggiore celerità di procedura, e può ordinarli anche di ufficio.

(Approvato).

Art. 63.

Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto.

Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice può ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente.

Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nella ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

(Approvato).

Art. 64.

Il giuramento decisorio può essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per quest'oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale è deferito.

La formula del giuramento può essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente è ridotta in iscritto nel processo verbale di causa.

Se la parte, cui è deferito il giuramento, non sia presente, o chiedi un termine per fare osservazioni sull'ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo la udienza.

Il giudice potrà, ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

(Approvato).

Art. 65.

La prova testimoniale può essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi.

Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni, che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova.

La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli però può chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e, se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articularli.

Il termine per fare gli esami è di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore.

Il termine può essere prorogato una sola volta, e soltanto per accordo delle parti che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessità della proroga. Nessuna proroga potrà mai essere maggiore del primo termine che viene con essa prorogato.

Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 80, del dispositivo del provvedimento che ammette la prova.

I testimoni sono citati per biglietto.

(Approvato).

Art. 66.

Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procederà insieme con uno dei funzionari del Genio civile aggregati al Tribunale, o se si tratti del Tribunale superiore insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera *d*) dell'articolo 34 *bis*.

In casi eccezionali, il giudice può anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

(Approvato).

Art. 67.

Quando si debba procedere alla rogificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

(Approvato).

Art. 68.

Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 69.

Il giudice per mezzo istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, può delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

(Approvato).

Art. 70.

Quando si debba dare cauzione, questa è presentata al giudice e l'atto è ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'art. 331 Codice procedura civile.

(Approvato).

Art. 71.

Il giudice può in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze.

Delle domande e delle risposte si fa processo verbale.

Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilità di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici.

Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che è esecutivo contro le parti intervenute.

(Approvato).

Art. 72.

Chi abbia interesse nella causa può intervenire, fino a che non si sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al tribunale a norma dell'art. 78.

All'Amministrazione dello Stato è sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito dal capoverso precedente.

La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

(Approvato).

Art. 73.

Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo.

Se la domanda non sia fatta nella prima risposta, e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia è separata dalla causa principale.

(Approvato).

Art. 74.

Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni incidentali, il giudice provvede con ordinanza, soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 62.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. In questo articolo 74 prego introdurre una lieve modificazione. Invece di dire: « soggetta ad impugnativa », è meglio dire: « soggetta a reclamo », per adoperare il linguaggio tecnico.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 74 con la modificazione proposta dall'onorevole ministro guardasigilli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 75.

Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma dell'art. 58, il ricorso si ha come non proposto.

Il convenuto può tuttavia nei tre giorni successivi depositare la copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti; e chiedere che sia delegato il giudice.

Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 55.

Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non compaia, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa.

Nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto che, non comparendo, la causa sarà proseguita in sua contumacia.

(Approvato).

Art. 76.

Il contumace può, sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni, ma avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio.

Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale, o far seguire la prova contraria, non può valersi di questo mezzo di prova.

In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'art. 283 del Codice di procedura civile, sem-

pre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiararsi di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

(Approvato).

Art. 77.

Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione.

Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non può prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

(Approvato).

Art. 78.

Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice le conclusioni definitive, e questi rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale, e non soggetto a notificazione.

Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazioni delle conclusioni, ma non sono ammesse dopo tale provvedimento a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni già prese, eccetto che verificandosi un intervento ai sensi dell'art. 72, il giudice con sua ordinanza riconosca la conseguente necessità o convenienza di fissare un termine perentorio per la presentazione di conclusioni, aggiunte e documenti.

(Approvato).

Art. 79.

All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

(Approvato).

Art. 80.

Per la pronunziazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile.

La pubblicazione delle sentenze avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai vctanti.

Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze e delle sentenze definitive o incidentali, mediante consegna di copia integrale di esso nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione.

La notificazione è fatta al domicilio o residenza dichiarati od eletti a norma dell'art. 60: al contumace^{va} fatta mediante inserzione sul foglio degli annunci legali della Provincia.

Al cancelliere che trasgredisca all'esatto adempimento di tale comunicazione sarà applicabile una ammenda da lire 500 a 1000.

(Approvato).

Art. 81.

Le spese del giudizio e gli onorari sono liquidati nella sentenza sulla nota che le parti, o i loro procuratori, devono unire agli atti.

In caso di omissione della nota, la liquidazione è fatta dal giudice delegato, con provvedimento non suscettibile di reclamo.

Le spese della liquidazione e della notificazione del provvedimento sono a carico della parte o del procuratore negligente.

I diritti di procuratore saranno determinati in base alla legge vigente.

L'onorario d'avvocato sarà fissato di volta in volta dal tribunale o dal giudice delegato, tenendo presente l'importanza della causa.

(Approvato).

Art. 82.

Qualunque istanza è perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

(Approvato).

Art. 83.

Non sono ammesse altre nullità di forma degli atti del procedimento, fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Le nullità degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato, senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 145 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 84.

Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei tribunali delle acque pubbliche sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi delle Corti di appello.

Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi fra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti di appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata, su cui sono scritti gli originali.

(Approvato).

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Prego l'onorevole relatore di chiarire se questa disposizione relativa alle tasse di bollo e di registro si estende anche al tribunale superiore delle acque pubbliche.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Riguardando noi il tribunale superiore delle acque pubbliche come un tribunale di appello, ci è parso che fosse equo di equiparare il trattamento fiscale dei litiganti innanzi al tribunale delle acque a quello dei litiganti innanzi alle corti di appello.

Ad ogni modo per maggior chiarezza si potrà aggiungere dopo le parole « tribunali delle acque pubbliche », « e del tribunale superiore ».

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 84 con questa modificazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 85.

L'appello avverso le sentenze definitive dei tribunali delle acque pubbliche è proposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 80, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 55 a 57.

Il termine a comparire è quello stesso indicato nell'art. 58.

Le sentenze emesse dai tribunali di primo

grado per disporre atti di istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali, e tutte le sentenze interlocutorie possono essere appellate soltanto con la sentenza definitiva.

(Approvato).

Art. 86.

Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 87.

I ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche indicati nell'art. 35 *quater* devono essere notificati nei termini di cui all'ultimo capoverso dello stesso articolo tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Qui « l'ultimo capoverso » diventerà « penultimo » se nel coordinamento metteremo per ultimo l'emendamento del senatore Perla, oppure resterà invariato se l'emendamento Perla verrà messo all'art. 34.

Ma questo si vedrà nel coordinamento.

PRESIDENTE. Intanto metto ai voti l'art. 87 nel testo letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 88.

Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato, sotto pena di decadenza.

La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza, se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministrazione si fa constare con verbale di ufficiale giudiziario o di notaio, da depositarsi insieme col ricorso.

(Approvato).

Art. 89.

Il ricorso di cui nei due precedenti articoli, non ha effetto sospensivo.

L'esecuzione tuttavia dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente.

Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso, o mediante istanza diretta al giudice delegato. In questo secondo caso la istanza deve essere notificata agli interessati ed all'Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potrà pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Se non dispiace all'Ufficio centrale, la prima parte di quest'articolo potrebbe essere così concepita: « Il ricorso non ha effetto sospensivo », e continuare, senza andare a capo, « ... tuttavia l'esecuzione, ecc. ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 89 così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 90.

Se il giudice delegato del Tribunale superiore riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti e documenti: ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o più funzionari tecnici dello Stato.

(Approvato).

Art. 91.

Se il Tribunale superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta.

Se lo accoglie per motivi d'incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorità amministrativa competente.

Se l'accoglie per altri motivi, annulla l'atto o il provvedimento, salvo ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e nei casi di cui alla lettera *b*, dell'art. 35 *quater*, decide anche nel merito.

(Approvato).

Art. 92.

Le sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche tanto in contraddittorio che in contumacia possono essere revocate dallo stesso tribunale sull'istanza della parte nei casi indicati nell'art. 494 del codice di procedura civile.

Possono eziandio essere revocate sulla domanda della parte, le sentenze dei tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei tre primi numeri dell'art. 494 del suddetto codice.

Il termine per proporre la revocazione è di giorni trenta con la decorrenza fissata dal capoverso dell'art. 497 dello stesso codice nei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza.

La revocazione è proposta con ricorso a termini dell'art. 55.

(Approvato).

Art. 93.

Contro le decisioni pronunziate in grado di appello dal Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione: *a*) per incompetenza od eccesso di potere ai termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 361, *b*) per violazione o falsa applicazione di legge a sensi del n. 3 dell'articolo 517 Codice procedura civile, o se si verifichi la contrarietà prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo.

Nei casi di annullamento a sensi della lettera *b*) la causa è rinviata allo stesso Tribunale

superiore delle acque pubbliche, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

(Approvato).

Art. 94.

Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 35 *quater* è ammesso il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 8761.

(Approvato).

Art. 95.

Per il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del capo V, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.

Le sentenze emesse dal Tribunale superiore per disporre atti d'istruzione, o per risolvere contestazioni incidentali e tutte le sentenze interlocutorie possono essere impugnate soltanto con la sentenza definitiva.

I termini indicati nell'art. 518 del predetto Codice sono ridotti alla metà e decorrono dalla comunicazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 80.

(Approvato).

Art. 96.

Tanto il ricorso per cassazione ai sensi degli art. 93 e 94 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 92 devono essere preceduti, a pena di irreceivibilità, dal deposito della somma di lire cinquecento, che sarà incamerata, ove il ricorso o l'istanza siano rigettati.

Sono applicabili al deposito di cui al presente articolo le disposizioni degli art. 500 e 501 cod. proc. civ.

(Approvato).

Art. 97.

Per la rettificazione delle sentenze pronunziate dai tribunali regionali e dal Tribunale superiore delle acque pubbliche si osserva il disposto dell'art. 473, Codice di procedura civile.

La rettificazione può essere domandata anche nei casi previsti nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 517, Codice di procedura civile; oppure se sia stato violato l'art. 357 Codice di procedura civile o si sia omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'art. 360 del Codice medesimo.

Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'art. 55.

(Approvato).

Art. 98.

Sulla istanza delle parti può sempre essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di prima istanza.

Le sentenze emesse dal Tribunale superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'art. 554 del Codice di procedura civile; il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.

Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 99.

L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale superiore sui ricorsi di cui all'art. 35 *quater*, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.

L'estratto della decisione in forma esecutiva per la parte riguardante la condanna alle spese non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendosene menzione in fine dell'originale e dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'articolo 556 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 100.

Per tutto ciò che non sia regolato dalle disposizioni del presente capo si osserveranno le norme del Codice di procedura civile, dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati con Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626, e 14 dicembre 1865, n. 2641, e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili, nonchè, per i ricorsi di

cui all'art. 35 *quater*, le norme del titolo terzo, capo secondo, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 101.

Per le azioni possessorie di cui all'art. 35 *bis* si applicheranno nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabiliti dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 102.

Il Governo del Re provvederà a dettare le norme per coordinare la presente legge con le disposizioni seguenti:

a) legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, Testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, e legge 2 gennaio 1910, n. 9, sulla navigazione interna;

b) legge 28 febbraio 1886, n. 3732, (testo unico) sui consorzi di irrigazione, e legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale;

c) legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti a favore della Basilicata; legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore delle Calabrie; legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e la silvicoltura.

d) legge 5 maggio 1907, n. 257, sul Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova;

e) legge 13 luglio 1911, n. 774, sulla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;

f) le leggi sui canali demaniali.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Può essere il caso che si sia dimenticato di qualche legge o di qualche testo unico più recente, relativi alle materie menzionate nelle varie lettere di questo articolo; quindi prego il Senato di approvare l'articolo con la riserva all'Ufficio centrale di integrarlo colle

modificazioni che contemplino le eventuali leggi dimenticate.

In quanto al comma *f* prego di consentire che invece della formula: « le leggi sui canali demaniali », sia adottata la formula: « le norme speciali sui canali demaniali ». Ho insistito ieri a spiegare il valore della parola « norma »; le norme che vigono sono tutte di regolamenti e di contratti e non ce ne sono di leggi, salvo quelle della legge sulle opere pubbliche.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Con questa modificazione metto ai voti l'art. 102.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 103.

La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno sei mesi prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grandi derivazioni per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grandi derivazioni per ogni altro uso.

Alle concessioni prorogate saranno applicabili tutte le disposizioni della presente legge.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, proprio oggi è giunta all'Ufficio centrale una domanda dall'associazione fra gli esercenti imprese elettriche in Italia colla quale si chiede che questo articolo venga modificato.

La domanda non pare all'Ufficio centrale accoglibile in tutte le sue parti, ma in una parte pare meritevole di esame e di accoglimento.

Chiede questa importante associazione che invece di essere fatta facoltà al concessionario, all'utente di domandare la rinnovazione della concessione fino a sei mesi prima della scadenza, gli sia pur fatto obbligo di domandarla tre anni prima della scadenza, ma che egli debba avere la risposta almeno un anno dopo la sua domanda. In buona sostanza l'utente

vuole sapere negli ultimi due anni della durata della concessione, se gli sarà rinnovata o no. Questo sembra all'Ufficio centrale sia opportuno di consentire, perchè è l'utente che col progetto di legge attuale ha facoltà di aspettare a domandare la rinnovazione fino a sei mesi prima; invece rinuncierebbe a questo beneficio limitando il suo diritto a domandare la rinnovazione stessa tre anni prima della scadenza. Soltanto vorrebbe entro un anno avere a risposta.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Alla richiesta che sembra plausibile a primo aspetto, potrebbe soltanto farsi l'obbiezione che avendo l'utente conoscenza che il riscatto potrà avvenire due anni prima, non curi più il macchinario e lasci andare tutto alla malora.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Ma a questo fine abbiamo una disposizione apposita che dà facoltà allo Stato di mettersi in possesso...

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Sì, ma il concessionario lo farà deperire lentamente per etisia. Si potrebbe al più fissare due anni per la domanda di rinnovazione e un anno per la risposta.

PRESIDENTE. Allora come resta modificato l'articolo?

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'articolo resterebbe così modificato:

« La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644 ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, con provvedimento da emettersi su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, non dopo un anno dalla richiesta, sarà prorogata fino al 31 gennaio 1977, ecc. », e il resto identico.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 103 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 104.

Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere *a* e *b* dell'art. 1 della presente legge avranno la durata massima stabi-

lita nell'art. 11, per le varie specie di concessione, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917.

Ad esse saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12, 12 *bis*, 12 *ter*.

Agli utenti di cui alla lettera *a* dell'art. 1 o a quelli che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'uso trentennale in base agli articoli 1 e 24 della legge 10 agosto 1884, n. 2664, qualora il titolo o il decreto di riconoscimento non abbia un termine di durata, sarà rinnovata l'utenza a termini degli articoli 12 *bis* e 12 *ter*, anche se si tratti di derivazione per forza motrice.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Non ripeterò quanto già dissi nella discussione generale e nella discussione degli articoli precedenti relativamente a questa importante questione nella quale non so se resterò un solitario come altre volte: però il restar solo non mi dà pena. Adempio soltanto al dovere di dire ciò che interessa a coloro i quali possono essere grandemente danneggiati da questo articolo.

Ho dovuto osservare che in sostanza tanto il nostro Ufficio centrale, quanto il Governo sono stati d'accordo nel senso, che non vi è nessuna ragione di annullare le utenze a perpetuità di cui godono tutti coloro che hanno delle derivazioni per talune determinate colture, se non vi sia un grave interesse pubblico che renda incompatibile l'esercizio dell'utenza con l'utilità pubblica.

Questo è indiscutibile: ma si devono rispettare le utenze a perpetuità in base a concessioni, a titoli, a leggi? Quest'articolo, in realtà, riduce a tempo da una parte le utenze a perpetuità, e dall'altra mantiene la frase adoperata dagli articoli 12 *bis* e 12 *ter*, ai quali si riferisce; qualora al termine della concessione persistono i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al concessionario sarà rinnovata la concessione con quelle modificazioni che per le variare condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie. Si aggiunge, che, per mancanza di riconoscimento, passeranno in proprietà dello Stato tutte le opere, ecc. Evidentemente, la utenza potrà essere rinnovata; ma ciò non toglie, che potrà anche non essere rinnovata.

Ora, noi abbiamo delle colture, per le quali la rinnovazione è indispensabile e necessaria fino a tanto che queste colture si vogliono mantenere.

Se in realtà non si vogliono condannare a morte le utenze a perpetuità, pur come il Governo ha detto, bisogna in modo chiaro e preciso dirlo e renderlo indiscutibile.

Per questo motivo, anche per adempiere ad un dovere sacro verso quelle contrade del Mezzogiorno, dove si hanno le colture arboree, che hanno assorbito le sostanze di tante famiglie, le quali non debbono essere minacciate dal pericolo che si possa annientare quella utenza di cui godono, ciò che non è nella mente né dell'Ufficio centrale né del Governo, io mi permetto di fare la seguente proposta:

« Il sottoscritto, anche in considerazione di quanto è stato dichiarato dall'Ufficio centrale e dal Ministero occasionalmente alla discussione anticipata dell'art. 103, considerando: a) che sia coerenza di principio e giustizia per la parità del trattamento tra provincia e provincia; b) che alle innumerevoli derivazioni d'acqua pubblica di cui godono i piccolissimi, i medi ed i grandi terreni irrigui, specialmente coltivati ad alberi di agrumi e di altre frutta, non può né deve togliersi il diritto dell'utenza a perpetuità; c) che la formula adoperata dall'articolo 104 colle parole « sarà rinnovata », perchè posta in relazione agli articoli 12 *bis* e 12 *ter*, mentre ha la parvenza di mantenere la perpetuità pure sacrificando la realtà dell'utile pubblico ad un concetto astratto di demanialità, lascia sussistere la possibilità di una iniqua espropriazione delle legittime utenze senza un equo indennizzo, sensibile ai legittimi reclami delle provincie interessate e specialmente della Sicilia, chiede la soppressione di questo articolo ».

Mi duole di dover annoiare il Senato insistendo in questa mia proposta, ma il mio dovere di cittadino della Sicilia me lo impone.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Non potrei lasciar passare senza una parola di risposta l'affermazione del senatore Beneventano, che intende col suo articolo di garantire specialmente gli interessi della Sicilia,

dei quali credo di essere non meno tenero di lui.

Onorevole Beneventano, qui abbiamo una questione di principio ed una questione di fatto. La questione di principio è di affermare il concetto della demanialità, temperando il diritto supremo dello Stato col rispetto al diritto dei singoli.

La questione di fatto sta in ciò: che il titolo di perpetuità seguirà di fatto ad essere fino a quando non sia tradito il fine per cui la concessione primitiva fu fatta. Anzi la nuova legge favorisce ancora più la condizione dell'antico utente a titolo legittimo e perpetuo, poichè egli non aveva prima il diritto di mutare il fine per cui gli era stata fatta la concessione, mentre oggi invece gli si aprono le vie a poter ottenere di proseguire a fruire della concessione stessa, anche mutandone l'uso, o secondo che le nuove applicazioni industriali ed agricole potranno suggerirgli.

In che cosa viene dunque ad essere vulnerato questo antico diritto a titolo legittimo e perpetuo, che ha così larghe radici specialmente in Sicilia? Una volta sancito l'obbligo assoluto per lo Stato di rinnovare la concessione, non è presumibile un atto di arbitrio che in qualsiasi modo eventualmente la menomi. Del resto, anche lo stesso diritto perpetuo, così come è ora consacrato, sarebbe esposto allo stesso pericolo, ove si dovesse e potesse ammettere la legittimità di una violenza legislativa. A che cosa si riduce dunque la norma formale caldeggiata dall'Ufficio centrale e consentita dal Governo? In un'affermazione ideale e positiva ad un tempo della demanialità dello Stato, con cui armonizzando insieme i diritti della proprietà privata con quelli dello Stato, si mette la legislazione in più completa rispondenza con le nuove correnti del diritto pubblico italiano.

Vorrei quindi pregare l'onorevole senatore Beneventano a non insistere nel suo emendamento.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole ministro, intendiamoci bene, non bisogna confondere demanialità con proprietà dello Stato.

Tutto quello che è di uso demaniale è inalienabile, dunque le acque pubbliche non sono

alienabili sotto nessun rapporto ed è nell'interesse generale soltanto che per rendere utili queste masse di acque di demanio pubblico si possono sottrarre alquante o tutte per destinarle alla utilità dell'agricoltura o della industria mercè le derivazioni.

Infatti il canale Cavour, come esattamente ieri diceva il ministro guardasigilli, è un bene patrimoniale...

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti. (Interrompendo)*. Ho detto demaniale.

BENEVENTANO. Ma si può dire che sia di demanio pubblico nel senso che dell'acqua introdotta in quel canale possa chiunque andare a sottrarre una parte qualsiasi?

Nessuno di noi lo pensa. L'acqua con la derivazione che è stata fatta da un corso pubblico introdotta in canale privato, porta la conseguenza che le contestazioni fra gli utenti di quest'acqua già derivata (come ha deciso la Corte suprema a sezioni unite), non è di competenza del tribunale delle acque, ma soltanto del magistrato ordinario, giacchè l'acqua quando già è entrata nel canale privato ha cessato dalla sua qualità di demaniale, cioè di uso pubblico, ma forma oggetto di contestazioni fra privati e privati. Per questo la Cassazione censurò la decisione della Corte di merito che l'aveva dichiarata di competenza del tribunale delle acque e ordinò che la causa fosse rimandata al tribunale ordinario.

Quando l'interesse pubblico richiede la soppressione di qualunque diritto privato, nessuno mette in dubbio che questo debba aver luogo. Però ci deve essere assoluta incompatibilità tra l'interesse pubblico e quello privato, e se ciò avviene v'ha luogo ad applicare la legge dell'esproprio per utilità pubblica, la quale stabilisce l'equo indennizzo.

Del resto, lo stesso onorevole ministro ha già detto: noi non intendiamo punto toglier l'uso fintanto che esiste. La perpetuità con una circonlocuzione ve la concediamo. Ma, onorevoli colleghi, le circonlocuzioni, quando si trattano di leggi che devono essere chiare e precise, non mi sembrano convenienti.

Questa è la ragione per cui ho proposto la soppressione di questo articolo. Il Senato deciderà. Io ho fatto il mio dovere e mi basta.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Io sento un dovere di coscienza di fronte alle dichiarazioni dell'on. Beneventano, che ha preso tanta parte alla discussione di questa legge, il dover di dire che sono molto impressionato su questo punto dagli argomenti che egli ha esposto. È vero che qui dentro non si fa mai del regionalismo, e bene gli ha risposto l'onorevole ministro Pantano, altrettanto affezionato alla sua Sicilia quanto l'on. Beneventano. Tuttavia prego di riflettere all'impressione che può fare in paese questa diversità di soluzioni, tra quello che ieri abbiamo affermato in riguardo a tutta quella rete di canali dell'alta Italia che beneficia la pianura lombarda e piemontese, e la conseguenza a cui verremmo oggi per altre regioni. Ed io, settentrionale, sento più che mai di dover farmi carico anche di questa impressione, sia pur vaga, che si faccia un trattamento diverso tra le nostre provincie dell'alta Italia e quelle meno fortunate del Mezzogiorno.

Il pubblico, diciamo così, non conosce le nostre sottigliezze legali. Ieri è stato giustamente affermato che sono pure acque pubbliche anche quelle dei canali demaniali dai quali appunto si fanno quelle derivazioni di cui con tanta precisione ci ha parlato l'on. Bergamasco, riscuotendo l'approvazione di tutti, e del Governo e dell'Ufficio centrale. Tra le sue affermazioni è precipua questa, che quei cosiddetti bocchellanti perpetui, tali sono e rimarranno, sicchè il giorno in cui esigenze supreme di pubblico generale interesse richiedessero per avventura di privarli del loro diritto, non altrimenti lo si potrebbe che applicandosi loro le norme comuni della espropriazione per pubblica utilità.

Ora, se in altre parti del Regno esistono, anzichè dei canali demaniali, altri corsi d'acqua pubblica, e da essi derivazioni perpetue che sono pur state riconosciute nell'art. 1 della legge in esame, non si sa vedere perchè queste debbano soggiacere ad un trattamento diverso. Si dice: badate che lo Stato non verrà meno ai suoi impegni; la rinnovazione allo scadere dei 70, 60 o 30 anni, secondo i casi, di cui si parla in quest'articolo, sarà certamente concessa. Obbietto che siffatto argomento non lo si è mica addotto ieri in riguardo ai bocchellanti perpetui dei canali Cavour; essi hanno ottenuto sin d'ora ben di più,

cioè la conferma e l'assicurazione che le loro utenze sono e rimarranno perpetue.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ma chi ha ottenuto tutto questo?

POLACCO. È stato dichiarato ieri.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Dall'onorevole Bergamasco è stata espressa questa opinione, ma nella legge non è sancito nulla.

POLACCO. Ma il senatore Bergamasco si è acquietato, e i cenni di assenso che mi dava or ora l'onor. Lucca, altro firmatario dell'emendamento Bergamasco, significano che proprio così ieri le cose sono state da tutti intese.

Si dice ancora che l'articolo in esame serve ad affermare e a salvaguardare quel principio della demanialità che nessuno disconosce dal momento che si tratta d'acque pubbliche, devolute al pubblico generale interesse. Ed io ribatto che all'uopo già provvede a sufficienza il già votato articolo 29, dicendo che tutti gli utenti, di cui all'articolo 1 (dunque anche quelli che sono utenti in base a titolo o in base a quel possesso trentennale anteriore alla legge del 1884, che al titolo fu equiparato), tutti, ripeto, gli utenti di cui all'articolo 1 della presente legge, decadono dal diritto di derivare nei casi ivi indicati. Orbene, tutti questi casi sono stati stabiliti per evitare che l'uso dell'acqua, qualunque ne sia l'origine, o concessione o titolo perpetuo, o simili, venga meno alla finalità che anima tutta la nostra legge. Dunque, se questa tutela da parte dello Stato di questo legittimo e sovrano interesse è salvaguardata dall'articolo 29, null'altro parrebbe giusto di esigere. Tuttavia, anzichè proporre la soppressione dell'articolo 104, come fa l'onor. Beneventano, il che potrebbe ancora lasciare qualche dubbio, amerei sostituirlo con altro così concepito: « Nulla è innovato riguardo alla durata delle utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere *a* e *b* dell'articolo 1 della presente legge ». Riguardo alla durata, dico, intendendo ch'esse per tutto il resto soggiacciano a questa legge.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io desidero di essere molto chiaro ed esplicito in questa materia. Ho un convincimento così pro-

fondo che gli emendamenti apportati dal Governo al testo dell'Ufficio centrale garantiscono in modo assoluto il rispetto dell'antico diritto di proprietà, che dichiaro francamente che, ove il Senato credesse di voler adottare il testo primitivo del progetto di legge, io non vi troverei nessuna difficoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha concordato l'articolo 104 col Governo; l'Ufficio centrale ha esposto al Senato le ragioni che hanno determinato d'accordo esso Ufficio centrale e il Governo a questo testo di legge; l'Ufficio centrale non crede di decampare da tale testo che gli pare rispetti gli interessi degli utenti e salvaguardi i diritti della demanialità: se il Governo preferisce un altro testo l'Ufficio si rassegna, rimettendo al Governo di valutare se siavi convenienza ad abbandonare il testo concordato.

PANTANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io lascio libero il Senato.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Debbo ringraziare sentitamente l'onorevole ministro dei lavori pubblici per quanto ha dichiarato.

Il ministro in modo chiaro ha detto: la finalità della legge in concreto era questa; non intendevo assolutamente di nuocere a tutte le derivazioni già acquisite legittimamente; questa era la base vera del mio concetto. Quando si tratta solo di forma l'onor. Polacco ha indicato il modo di conciliare perfettamente queste divergenze ed invece della soppressione completa dell'art. 104, mantenute tutte le penalità inflitte agli utenti per abbandono o per abuso, che sono già state votate nei precedenti articoli, io propongo si accetti l'emendamento del senatore Polacco, perchè non è giusto sottrarre all'utilità tutto quel bene agricolo od industriale conseguito con l'uso di acque di demanio pubblico bene utilizzate.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Mi duole a quest'ora d'intrattenere ancora il Senato sulla discussione dell'art. 104:

ma quello che hanno detto l'onor. Beneventano e l'onor. Polacco obbliga il Governo a brevi dichiarazioni.

L'onorevole Beneventano ha supposto che ieri fosse stato dichiarato che le acque dei canali d'irrigazione, che sono demaniali per definizione di legge, siano invece patrimoniali. Io ho detto che nella legge sono chiamati canali demaniali; che la destinazione di quelle acque è di utilità pubblica, per definizione esplicita di legge; e quindi non solo ho affermato ripetutamente quello che è scritto nella legge vigente, cioè la demanialità delle acque dei canali di irrigazione, ma ho affermato anche espressamente che quali acque pubbliche e beni demaniali subiscono la soggezione a questa legge, coordinatamente allo speciale regime giuridico che riguarda questi canali.

Quando l'onorevole Polacco parlava dei diritti dei bocchellanti (come ne parlò ieri l'onorevole Bergamasco), mi sono permesso di interromperlo dicendo che non è stato stabilito niente su questi supposti diritti, che io non conosco. Quello che è stabilito nella legge che abbiamo votata, non è la decisione di un caso particolare, cioè del diritto di qualche individuo, o di una categoria o di un'altra degli utenti le acque demaniali; ciò deve essere riservato, in caso di controversia, all'autorità giudiziaria. È stato riconosciuto che siccome vi è un regime di diritto, legalmente sancito, rispetto a questa zona d'acque pubbliche, cioè ai canali demaniali, quel diritto rimane immutato. È un diritto costituito, che deve essere rispettato perchè emana da leggi, da regolamenti, da contratti.

Nel fare questa dichiarazione io non ho nominato affatto i così detti bocchellanti. L'onorevole Polacco, desiderando escludere il regionalismo, a parer mio, suscita del cattivo regionalismo senza avvedersene, perchè dice: posto che nell'alta Italia c'è questo diritto costituito che garantisce agli utenti attuali delle acque anche la perpetuità eventualmente (dico eventualmente perchè converrà esaminare i singoli casi) dell'uso e quindi, nella ipotesi di una destinazione di maggiore utilità, garantisce per loro l'applicazione della legge di espropriazione, facciamo lo stesso anche per la Sicilia. Io sono tenerissimo per la Sicilia; sono italiano, non settentrionale, nè meridionale; tutto il passato della mia vita e della mia carriera mi libera

da qualsiasi ombra di regionalismo; ma domando all'onor. Polacco: c'è un diritto costituito per queste acque di cui si parla, a proposito della Sicilia o di altra provincia, che possiamo far salvo mediante altro articolo analogo al 14 bis? Se c'è, me l'indichi e sono pronto ad accettare un articolo che sancisca il rispetto a questo diritto costituito. Mi pare invece che si desideri esclusivamente di mantenere i singoli titoli dei privati.

Io credo pericoloso dire nella legge che si mantengono dei titoli di perpetuità; nessuno di noi sa quali siano questi titoli; abbiamo nella legge la disposizione che i titoli devono essere denunciati e riconosciuti. Se lo saranno, allora varranno per quel che valgono; e se in proposito sorgeranno controversie saranno decise dall'autorità giudiziaria competente, ordinaria o speciale, caso per caso, e non per via di preconcetti o di formule generali che sono inammissibili.

Il titolo, per definizione della nostra legge, già votata, darà un diritto sulle acque uguale a quello che deriva dalla concessione, salvo che si debba avere riguardo a un regime giuridico particolare stabilito. Se lo speciale regime non c'è, siamo nel diritto comune di questa materia già stabilito negli articoli votati. Allora perchè nella votazione dell'ultimo articolo della legge dovremmo distruggere i principi fondamentali votati negli altri articoli? Dico l'onor. Polacco: per dare alle provincie dell'Italia meridionale care, amate, rispettabilissime, lo stesso trattamento che si è dato alla provincie dell'Italia superiore a proposito dei canali demaniali.

Ma questo non è logico, perchè nella materia dei canali demaniali esistono interessi speciali anche dello Stato che conviene salvaguardare insieme a quelli degli utenti con i quali formano un tutto armonico e indissolubile. Adesso invece, si vorrebbe semplicemente cambiare la base della legge, ridare al titolo un valore che è già stato negato nelle disposizioni precedenti. Ecco perchè devo oppormi all'emendamento del senatore Polacco.

Riguardo a quanto ha detto l'onorevole Beneventano sulla demanialità, mi è sembrato che egli sia caduto in un equivoco singolare, abbia cioè ritenuto che beni demaniali siano soltanto i beni di uso pubblico, cioè i beni

che tutti i cittadini promiscuamente godono. Ma non è così. Bene demaniale è un bene dello Stato (in quanto la parola « demanio », salvo discussioni teoriche, si applica ai beni dello Stato di carattere pubblico, cioè con destinazione pubblica); ma la destinazione pubblica di un bene non è sempre destinazione ad uso pubblico. Mi spiego: le strade sono destinate ad uso pubblico perchè tutti i cittadini ed anche gli stranieri e perfino gli animali hanno libertà di percorrerle; i fiumi navigabili sono di uso pubblico all'effetto della navigazione perchè servono a chiunque voglia navigare. Ma le acque demaniali, le acque che si danno in concessione per l'industria o per l'agricoltura, non sono di uso pubblico; si danno in concessione per fini di utilità pubblica e l'utilità pubblica non è la stessa cosa dell'uso pubblico perchè essa viene attuata mediante un rapporto che si stabilisce fra l'amministrazione concedente e il privato o l'ente concessionario. L'oggetto concesso, che può essere il suolo pubblico, come può essere l'acqua pubblica, come può essere lo spazio aereo pubblico, il concessionario lo impiega nel proprio interesse, ma per uno scopo che è stato riconosciuto dalla pubblica amministrazione come atto a conferire al benessere generale del popolo o di una frazione di esso, una città, un comune, una estensione di terre coltivate, ecc.

Dunque il temere che attribuendo alle acque di irrigazione il carattere di demanialità, quantunque siano usate a titolo legittimo da proprietari di terre in qualsiasi provincia d'Italia, si giunga a riconoscere il diritto di tutti a goderne e disporne, ossia distruggere il diritto dell'attuale legittimo utente, è timore che si deve scacciare dalla mente dell'onor. Beneventano come di chiunque altro. Qualificare e riconoscere la demanialità, significa riconoscere il diritto eminente dello Stato a vigilare che le acque pubbliche mantengano in perpetuo la loro destinazione e che mediante gli usi dei privati, regolati dallo Stato, servano alla pubblica utilità nella migliore forma possibile. Questo il solo significato che hanno nella legge le parole « demanio » e « demanialità ».

Credevo che non occorresse dare nuovamente queste spiegazioni in occasione dell'ultimo articolo; ma poichè l'onorevole senatore

Beneventano con la sua infaticata solerzia nel sostenere i rispettabili interessi che ha patrocinato in questa lunga discussione, ha messo nella necessità di fornire un'altra volta codesti chiarimenti, io mi sono trovato in dovere di esporli. Credo che dopo di essi il Senato con più limpida percezione potrà giudicare la questione che qui viene presentata.

Debbo soggiungere che, come è già stato dichiarato per bocca dell'onor. Pantano, il Governo, qualora il Senato respingesse l'art. 104, domanderebbe che si votasse il testo corrispondente del decreto-legge 20 novembre 1916. Intende però il Governo che si mantenga in linea principale l'accordo stabilito con l'Ufficio centrale.

Quest'articolo 104 non altera minimamente la condizione di tutela degli interessi degli utenti in base a titolo legittimo, già ampiamente discussa e riconosciuta quando furono esaminati e votati gli articoli precedenti. Questo articolo non è che una sintesi consequenziale delle deliberazioni già prese sugli altri articoli. Per ciò sembra che esso possa essere votato tale e quale.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Debbo fare innanzi tutto notare che io non ho parlato soltanto della Sicilia. Io ho parlato di tutte le provincie d'Italia. Farei un'ingiuria a me stesso se parlassi soltanto di una provincia. Tutte le provincie d'Italia sono nostre e meritano lo stesso riguardo. Di conseguenza io ho parlato nell'interesse generale di tutte le provincie, non della sola Sicilia. Ho soltanto detto che molto particolarmente queste questioni interessano la Sicilia, per le sue condizioni speciali.

Dopo di ciò, debbo fare un'altra osservazione. D'accordo perfettamente sul significato di acque demaniali, debbo ricordare come il Canale Cavour è di demanio patrimoniale dello Stato, e non è punto di demanio pubblico. Nello stesso modo come un canale privato è privato, il Canale a partire dalla derivazione è canale di proprietà esclusiva dello Stato.

Questa differenza è marcatissima nella legge del 1884, la quale, mentre con l'articolo 10 dà norme per le derivazioni delle acque pubbliche dei fiumi e torrenti, soltanto, come conse-

guenza, dispone non essere tali norme applicabili ai canali di proprietà dello Stato.

Questo ho voluto chiarire, perchè non intendo affatto contendere sulla demanialità delle acque pubbliche dei corsi naturali; voglio dire soltanto che l'uso acquistato definitivamente a perpetuità dagli utenti, che si vuole affermare, e che l'articolo 104 implicitamente con una circonlocuzione rispetta, debba riconoscersi in un modo più esplicito conveniente al nostro sistema legislativo, dicendosi semplicemente che si rispettano le utenze in base ai titoli degli utenti di cui è parola nell'art. 1° della presente legge.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Onorevoli Signori. Potrà parere audacia da parte mia se dopo le amplissime spiegazioni dall'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla condizione giuridica delle acque dei canali demaniali io prendo la parola per aggiungervi qualche cosa per tranquillizzare gli onorevoli Beneventano e Polacco, carissimi amici. E spero che non spiacerà anche all'onorevole Ministro di grazia e giustizia se facendo capo dal concetto da lui svolto, qualche cosa io vi aggiunga che del medesimo dia più intima ragione.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha giustamente fatto avvertire che per i canali demaniali v'è uno stato di diritto costituito, che conviene rispettare; ma fermandoci a questo punto non avremo intieramente fatto tacere i dubbi che tengono perplessi gli onor. Beneventano e Polacco. Conviene di questo stato di diritto che si è formato, costituito per le acque di canali demaniali, rendersi ragione, rendersi conto cioè del come tale stato di diritto si è costituito.

È quello che io vado a fare con poche parole. Lo Stato è signore di tutto il patrimonio idrico: permettetemi questa parola, che momentaneamente assumo a designare l'oggetto di questa discussione, non a qualificarlo. Ora lo Stato signore, è pure, appunto perchè tale, il grande distributore di questa ricchezza nazionale. Ebbene, allo Stato signore, lo Stato governo, lo Stato pubblica amministrazione, si è fatto a richiedere l'avulsione, che è quanto

dire la derivazione di un grande volume di acque per suoi alti fini di governo, fini di pubblica utilità: la possibile irrigazione cioè di una grande plaga fertilissima del territorio nazionale. Lo Stato signore ha concesso la derivazione allo Stato governo, lo Stato pubblica amministrazione è diventato un derivante, ossia un concessionario dello Stato signore e concedente. Lo Stato governo diventato concessionario di tali acque, dopo di aver fatto i lavori di canalizzazione, ne ha fatte numerosissime subconcessioni, ed ecco i cosiddetti bocchellanti che traggono ragione dei loro diritti di acqua dallo Stato governo primo concessionario. Con lo Stato governo essi hanno dei contratti, e siccome lo Stato governo, in quanto contraente *utilur iure privatorum*, non può esservi dubbio alcuno che questi contratti in rapporto allo Stato governo concessionario debbono essere osservati.

Questi cosiddetti bocchellanti dei canali demaniali si trovano quindi nella stessa, nella identica condizione di qualunque subconcessionario di acqua pubblica. Facciamo infatti la ipotesi di una concessione ordinaria della quale il primo concessionario abbia fatto molteplici subconcessioni. Non è dubbio che nei rapporti fra primo concessionario e subconcessionario i patti fra loro intervenuti debbano essere rispettati; e se il concessionario abbia col subconcessionario pattuita la perpetuità, e l'acqua venga indi a mancare il subconcessionario potrà trovare nei tribunali la tutela dei diritti derivanti dal contratto.

Senonchè, è qui il punto in cui la condizione del subconcessionario del concessionario privato si distingue da quella del subconcessionario dallo Stato concessionario. Imperocchè mentre nella subconcessione da privato il concessionario potrebbe nel piano giudiziario trovare una difesa sia nella natura della cosa-oggetto del contratto, sia nel fatto a lui sovrainponentesi del concedente, e dichiararsi quindi non responsabile in quanto per *eum non stetit quominus conditio impletur*, nella subconcessione da Stato concessionario, quale è quella dei bocchellanti dei canali demaniali finchè la concessione di Stato concessionario rimanga legata a quella dello Stato concedente, che è quanto dire, finchè i canali demaniali, rimangano in loro essere, la sola difesa dello

Stato concessionario, sarebbe quella della naturale deficienza delle acque.

Tengasi presente che per quanto attiene ai canali demaniali si riuniscono nello Stato le due persone di concedente e di concessionario; e si avverta: si riuniscono, io dico, non si confondono, perchè confusione di persone giuridiche non può darsi mai; e quando ciò sia ben chiaro apparirà chiaro ugualmente che i rapporti contrattuali in materia di acque possono svolgersi bensì fra concessionario e subconcessionario, non mai fra subconcessionario o concessionario e concedente.

Il concedente mantiene sempre la figura di signore; il suo diritto che è diritto di signoria, sovranità, dominio, respinge i vincoli contrattuali; e se avviene che l'amministrazione demaniale dello Stato debba rispondere dei suoi contratti, ciò avviene per avere esso assunto la qualità di concessionario; il che cesserebbe quando lo Stato concedente ponesse fine alla concessione fatta allo Stato-pubblica amministrazione.

Chiarita così la differenza fra i bocchellanti dei canali demaniali e gli utenti, qualunque essi siano, di altri corsi di acqua che non hanno causa dallo Stato fattosi concessionario; io allontanandomi ora da queste sottili analisi giuridiche, mi permetto di aggiungere una osservazione che a tutti indistintamente gli utenti di acque pubbliche, par che possa riferirsi, qualunque sia il titolo e la causa diretta del loro possesso. Il presente disegno di legge alle derivazioni per irrigazione per le quali appunto maggiormente si teme concede una durata di settanta anni, rinnovabile per altri settanta anni; concede adunque in complesso una durata di 140 anni! Ora non è, io dico, una esagerazione ingrossare la voce per lesione di diritto in previsione di un evento non possibile a verificarsi, e che forse non si verificherà, che fra un secolo e mezzo? I cultori della filosofia del diritto sanno ed insegnano che il concetto della perpetuità assoluta nella esplicazione politica del diritto non è quasi ammissibile; e un periodo di un secolo e mezzo supera di gran lunga non solo i limiti che tutte le legislazioni pongono all'esercizio dei diritti per la certezza delle giuridiche relazioni, ma anche il lasso di tempo che con la centenaria e l'immemoriale, tanto vantata nella materia che si discute,

pone suggello ad un possesso di padre ignoto! Non è il caso di dire che a questa centenaria ed immemorabile il presente disegno di legge ha fatto pur esso omaggio di altri 140 anni di vita? Fra 140 anni che cosa di questa materia penseranno coloro che avran la fortuna di vivere? Vogliamo noi anticipare i loro giudizi; o meglio imporre ad essi i nostri? Cessa ogni dire dove appare l'assurdo (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Beneventano ha prima proposto la soppressione di questo articolo poi ha aderito all'emendamento dell'onorevole Polacco.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge: « Nulla è innovato riguardo alla durata dell'utenza riconosciuta o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1° della presente legge ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale se accettano questo emendamento.

ROLANDI RICCI, relatore. Abbiamo dichiarato di non accettarlo.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Domando al Senato allora se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'articolo 104, nel testo concordato tra Governo e Ufficio centrale.

(Approvato).

Art. 105.

Agli effetti della presente legge le piccole derivazioni ad uso agricolo anche se godute da diversi utenti costituiscono, rispetto all'acqua pubblica da cui derivano, una utenza unica complessiva, e sono rappresentate secondo le norme regolanti il Consorzio o la comunione degli utenti.

(Approvato).

Art. 106.

Il Governo del Re detterà le altre disposizioni transitorie per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 107.

Con regolamento da approvarsi, e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Resta ora da approvare il coordinamento, e domando all'Ufficio centrale quando crede di essere in grado di poterlo presentare al Senato.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Per domani è impossibile, essendo io occupato in altri uffici pubblici.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che il coordinamento si farà nella seduta di lunedì alle ore 16.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Sarò noioso fino all'ultimo.

Voci: No, no.

POLACCO. Ma io domando se nella prossima seduta potrò svolgere quell'ordine del giorno con cui mi propongo di sciogliere quella famosa riserva circa l'urgenza del decreto-legge, della quale abbiamo pure oggi discorso, acconsentendo al nuovo rinvio desiderato dall'onorevole Guardasigilli.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se il Presidente permette e se al Senatore Polacco piace, egli può svolgerlo anche subito; ho già dichiarato che sono pronto alla discussione.

Mi pare molto semplice lo svolgimento: il Senato non ha bisogno di nuovi lumi per giudicare se l'istituzione di una giurisdizione speciale fosse o no elemento così integratore nell'economia di questa legge da essere scusato il Governo (poichè qui si discute di un *bill* d'indennità) se l'ha introdotta nel decreto-legge il 20 novembre 1916.

L'onorevole Polacco ha affermato che non c'era urgenza per questa parte del decreto: ma per quanto rispettabile la sua affermazione, siccome il Senato non può giurare nella parola di lui, così occorrerà che egli dimostri la sua affermazione.

POLACCO. Io non ho mai avuto la pretesa che nè il Senato nè altri giuri sulle mie parole, ma questa affermazione della non urgenza mi sembrava emersa dalla discussione generale.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Per affermazioni.

POLACCO. Con animo sempre amichevole e deferente verso il ministro, ho acconsentito oggi stesso al chiesto nuovo rinvio, perchè egli diceva che la sede opportuna sarebbe stata quando la legge fosse stata esaminata per intero. Ora ci siamo e da questa spinosa questione bisogna pur uscire una buona volta. Se l'ora è tarda, sospendiamola ancora, ma con l'intesa di trattarne lunedì quando ci riuniremo per il coordinamento degli articoli approvati.

Voci: No, no!

POLACCO. Io sono agli ordini del Senato.

Non confondiamo le cose poichè l'aver ora approvati tutti gli articoli non prova che fosse urgente l'originario decreto-legge nella parte che riguarda la istituzione del tribunale supremo delle acque.

Ci sono giudizi di convenienza, di necessità, di urgenza. Può essere che fosse convenientissimo nel 1916 istituire in questa materia un tribunale speciale. Ebbene, perchè in questa sede pacata di lavoro legislativo di cui abbiamo dato esempio in questi giorni discutendo emendamenti sopra emendamenti, modificando e migliorando la concezione originaria, perchè in questa sede non portare subito il disegno della nuova magistratura speciale? Lo stesso ripetasi se, non pure conveniente ed utile, ma necessaria fosse parsa la cosa, giacchè la necessità stessa non giustifica che il Governo, prescindendo dalle norme legislative ordinarie, di suo arbitrio emani un decreto-legge che istituisce una nuova magistratura.

Occorre invece il terzo stadio, che è diverso dalla convenienza e dalla necessità, lo stadio dell'urgenza, perchè si possa passare sopra all'ordinaria funzione legislativa, quell'assoluta urgenza senza la quale nessun decreto legge può essere giustificato.

Bisognava dunque dar la prova di questa urgenza. Dimostrare che assolutamente le cose non potevano procedere in questa materia di tanto interesse per le officine belliche se, oltre all'introdurre (nel che ho sempre consentito) una procedura abbreviata per le concessioni, oltre ad istituire, un apposito organo amministrativo, il Consiglio superiore delle acque che desse più spedite corso alle domande di concessione, non si fosse anche istituita e fatta funzionare senza indugio una magistratura di grado unico, la quale deve giudicare del mio

e del tuo, e sostituirsi all'ordinaria autorità giudiziaria.

Questa prova ho attesa invano dall'onorevole ministro, che pure si era riservato di darla.

Certamente non io dovrei sobbarcarmi alla prova negativa, sempre difficile, cioè alla prova della non urgenza; toccava alla controparte il dimostrare inscindibile dagli altri provvedimenti del decreto-legge questo relativo alla magistratura speciale, la quale del resto esce dai lavori del Senato profondamente modificata, specialmente per il ripristino del doppio grado di giurisdizione. Tuttavia volentieri io mi carico della prova che tale urgenza non c'era e la traggo dallo stato della legislazione esistente allora quando si fece questo famoso decreto-legge del 20 novembre 1916.

Avevamo avuto un primo decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1916 relativo a concessioni per aumento di derivazione dai pubblici corsi d'acqua, che comincia con questa motivazione: « Ritenuta la urgenza (e qui ricorreva davvero) di favorire nell'interesse dell'economia nazionale gravemente minacciata dal continuo notevole aumento dei prezzi del carbone il più rapido incremento della produzione di energia idroelettrica, si dispone, ecc. ». Agevolavansi le pratiche, salvi sempre i diritti dei terzi, per ottenere aumenti di derivazioni esonerando da formalità di istruttoria. E nessuno avrebbe appuntato di incostituzionalità un simile decreto, che nemmeno doveva convertirsi in legge rientrando nei limiti dei pieni poteri dati al Governo con la nota legge alla nostra entrata in guerra. Poi sopravvenne il decreto 25 gennaio 1916, la cui rubrica suona: « Provvedimenti eccezionali per agevolare la produzione e la distribuzione delle forze idrauliche ». Ed è un decreto assai particolareggiato in cui, ripetuta la motivazione del precedente, tutto quello che era di vera urgenza trovavasi disciplinato: istruttoria abbreviata, eliminate in modo equo le difficoltà che minori utilizzazioni o preesistenti domande in corso d'istruttoria tecnicamente opponevano a richieste di aumenti di derivazioni d'acqua per forniture di energia a stabilimenti di munizionamento militare od altre urgenti ragioni d'interesse pubblico. Né si dica che era anche urgente far sì che eventuali obiezioni sul terreno giuridico da parte di terzi che pretendessero

di essere stati lesi nelle loro ragioni non attraversassero la strada a siffatte concessioni. Chè anche a ciò più che a sufficienza quel decreto provvedeva, notevolmente agevolando all'art. 12 l'immissione nel possesso di beni occorrenti al compimento delle predette opere e la relativa espropriazione, e soggiungendo all'art. 13: « Gli interessati, ove credano, potranno valersi per la determinazione definitiva delle indennità e dei risarcimenti dell'azione giudiziaria a norma della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità », ma conchiudendo: « Tale azione non sospende il corso dei provvedimenti del prefetto nè la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti concessi od autorizzati ». Il che tutto con successivo decreto luogotenenziale del 3 settembre 1916 venne esteso a domande di nuove concessioni di derivazione d'acqua per stabilimenti di industrie elettrosiderurgiche, elettrometallurgiche o elettrochimiche di una certa portata aventi di mira il munizionamento militare.

Dunque, se tutta la rapidità necessaria nel periodo della guerra per provvedere ai fini predetti era raggiunta coi decreti da me ora citati, se non c'era da temere che venissero intralci dall'esercizio delle proprie ragioni che terzi interessati avessero potuto far valere nella sede ordinaria, perchè vi era la esplicita dichiarazione che questo loro esperimento non arrestava il corso delle concessioni e delle costruzioni, domando dove mai stesse la urgenza, la quale sola può legittimare un decreto-legge, di istituire a quel modo che s'è istituita una apposita magistratura.

Per tutto ciò mi permetto di proporre il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, sciogliendo la riserva fatta nell'ordine del giorno approvato prima di passare alla discussione degli articoli, rileva che il decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, con la istituzione non urgente di una speciale magistratura per le acque pubbliche di unico grado, esorbitò dai limiti entro i quali devono contenersi i decreti-legge ».

Spero, anzi non dubito, di aver consenziente con me l'Ufficio centrale il quale aveva rilevato siffatta incostituzionalità con termini molto più aspri, cioè adducendo la violazione dell'articolo 70 dello Statuto, anzichè rimanere sol-

tanto sul terreno dell'urgenza. E domando seusa al Senato se l'ho ancora tediato su tale argomento: mi pareva però doveroso fare queste dichiarazioni per la gravità della questione di massima che esse involgono.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sarò brevissimo. L'Ufficio centrale non ha mai negato l'urgenza e la necessità di questo nuovo organo; solo aveva uno scrupolo sulla interpretazione dell'art. 70 dello Statuto: ma questo è eliminato, siamo di accordo che di questo non si parla più dopo il voto solenne del Senato alla chiusura della discussione generale. Si discute ora sull'apprezzamento della necessità o dell'urgenza di inserire nel decreto 20 novembre 1916 anche la disposizione relativa a una disposizione speciale. Dico che bisogna parlare di necessità o di urgenza, poichè abilmente il senatore Polacco ha detto che vi può essere la necessità, ma se non c'è l'urgenza non è giustificato il decreto-legge. Questa è una questione delicatissima. Nel diritto pubblico tedesco, dal quale i nostri valorosi scrittori di tale materia hanno tanto attinto, quando era moda, si parla del diritto di necessità a proposito dei decreto-legge non dello stato di urgenza. L'onor. Polacco che è maestro di diritto, lo sa quanto me. Ora se egli ammette che la necessità è, in un grado minore dell'urgenza, elemento giustificativo di un provvedimento, io accetto questa sua definizione e gli dico che basta la necessità per giustificare il decreto-legge. Ma nel caso concreto non si tratta neppure di giustificare il decreto-legge. Esso era stato fatto per organizzare tutta la materia delle derivazioni di acque pubbliche, e il senatore Polacco lo riconosce per tale scopo necessario e urgente. Egli però vuole vivisezionarlo, per trovare censurabile la inserzione in questo decreto-legge di una parte complementare, che il Governo dal quale esso emanava e che ne assumeva la responsabilità, ritenne necessaria al perfetto funzionamento del nuovo organismo così creato.

L'onorevole Polacco non ha saputo dimostrare che non fosse coerente, coordinata in modo logico e necessario, al decreto-legge del 20 novembre 1916, l'istituzione del tribunale

speciale. Egli ha dimostrato che, prima del decreto-legge 20 novembre 1916, erano stati emanati altri provvedimenti per favorire la utilizzazione delle forze idrauliche specialmente allo scopo di produzione dell'energia elettrica, nei quali provvedimenti non si era riconosciuta la necessità di ricorrere all'espedito di organi di giurisdizione speciale. Ma è appunto l'esperienza di quei provvedimenti che non avevano bastato allo scopo che si prefiggevano, ed avevano resa manifesta la necessità di una organizzazione completa della materia, è l'esperienza di quei provvedimenti che ha suggerito la necessità della contemporanea istituzione della giurisdizione speciale. Perchè è vero che in uno di quei decreti citati dall'onor. Polacco era stabilito che l'azione giudiziaria non sospendesse lo svolgimento dell'attività amministrativa e industriale per l'esecuzione dei provvedimenti di utilizzazione delle forze idrauliche; ma all'atto pratico, questa disposizione nessun amministratore prudente, nessun concessionario avveduto poteva fidarsi di applicarla. Che cosa infatti significherebbe l'applicazione di questo principio? Significherebbe questo, che si possono spendere centinaia di migliaia di lire, od anche milioni, si può impegnare la responsabilità della pubblica amministrazione nelle concessioni di utenze costose e poi potrà venire una sentenza, fra 20, fra 30 anni, od anche fra qualche secolo come nel caso rammentato dal collega Bensa, a revocare e dichiarare illegale e mal fatta ogni cosa, producendo un disastro sia nel patrimonio del privato e sia di riflesso in quello della pubblica amministrazione, responsabile della male accordata concessione.

L'esperienza ha dimostrato che non basta avere negato effetto sospensivo all'azione giudiziaria per dare incremento efficace e propulsione utile a quella grande necessità del paese che è la utilizzazione delle forze idrauliche. In effetto questa utilizzazione non avveniva; tanto è vero che dopo quei provvedimenti si è alacremente ancora studiato e si è giunti al decreto legge del 20 novembre 1916 in cui tutta la materia è stata rifiuta e riordinata, mediante la riforma completa del regime legislativo. Questa riforma completa, come equanimemente riconobbe l'Ufficio centrale, esigeva che si provvedesse anche all'esercizio dell'azione giudiziale.

ria in forma diversa da quella che il codice di procedura civile ordinariamente consente.

Dirò di più, perchè la questione deve essere svolta brevemente, ma completamente.

Noi abbiamo avuto in questo decreto legge la proclamazione del concetto della pubblicità delle acque, del diritto eminente dello Stato sulle acque, con tutte le conseguenti applicazioni. Di tale principio ogni articolo di questa legge porta un'impronta; ed è perciò che ogni articolo ha suscitato discussione qui al Senato. Ora su questo concetto della demanialità, sul concetto della potestà dello Stato sopra le acque che servono a pubblica utilità, le nostre corti erano, da tempo memorabile, di opinioni disparatissime. C'erano giurisprudenze regionali completamente in antitesi tra loro; alcune corti ammettevano rigido ed inflessibile il principio della proprietà dell'acqua nell'utente. Altre erano di parere opposto. Ora, venuta questa legge, la quale si fonda sopra un principio di diritto pubblico ad essa sostanziale, quello della demanialità dell'acqua pubblica, si poteva forse abbandonarla alle fluttuazioni della giurisprudenza, in un momento in cui urgeva assicurare l'effetto utile della legge per la prosperità nazionale, per la difesa dei più alti interessi nazionali? Eravamo nel novembre del 1916; occorre forse ricordare la crisi che l'Italia allora attraversava? Questa legge che stabilisce una profonda riforma, ma che basa la riforma sul principio fondamentale della pubblicità, e su questo organizza tutto il sistema delle concessioni, non poteva essere abbandonata in balia di interpretazioni regionali fissate da generazioni, in senso antagonistico l'una all'altra. Sarebbe stata una patente imprevidenza da parte dello Stato, per non dire una leggerezza imperdonabile, che avrebbe esposto a rapida demolizione l'edificio faticosamente costruito.

Se non si ravvisa l'estremo della necessità nel provvedimento che è stato dato con l'istituzione del tribunale delle acque pubbliche, non so concepire dove la necessità possa apparire più chiara, più limpida, più sicura.

È vero, onorevoli colleghi, che noi adesso abbiamo modificato l'organizzazione di questa magistratura dandole due gradi di giurisdizione, ma questo non è argomento per negare che fosse urgente costituire la giurisdizione; il

discutere della migliore organizzazione di essa non è motivo per negare alla sua istituzione un *bill* d'indennità. Io chiedo questo *bill* d'indennità al Senato, domandando che sia rigettato l'ordine del giorno Polacco.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Faccio brevissime dichiarazioni, data l'ora tarda.

L'Ufficio centrale vuole soltanto dar ragione del perchè esso non può ora aderire all'ordine del giorno Polacco. È proprio l'onorevole professor Polacco che non ha voluto che l'Ufficio centrale aderisse al suo ordine del giorno.

L'Ufficio centrale aveva impostato la questione in questi termini: il costituire una giurisdizione speciale non competo mai al potere esecutivo, compete esclusivamente al potere legislativo. Non è questione di urgenza, non c'è alcuna urgenza che autorizzi tale costituzione per decreto. L'on. Polacco ha detto di no, che non è d'accordo con noi, dunque l'onorevole Polacco non ha consentito sulle basi fondamentali del nostro scrupolo costituzionale, ed ha portato la questione dal terreno puro del diritto costituzionale, sul terreno dell'apprezzamento dell'urgenza, e su questo terreno noi abbiamo una opinione perfettamente contraria alla sua e conforme a quella del Ministero.

POLACCO. Non so se tutto l'Ufficio centrale...

ROLANDI RICCI, *relatore*. Prima di parlare ho consultato i miei colleghi dell'Ufficio centrale i quali sono d'accordo sull'ammettere che vi potesse essere l'urgenza.

Che cosa ha fatto l'Ufficio centrale?

Quando è stato costituito questo tribunale (eravamo nel novembre 1916) e l'Ufficio centrale è stato investito (in dicembre del 1916) del progetto e quando con altro decreto è stata prorogata di un mese l'applicazione della costituzione del magistrato speciale (perchè dal 1° gennaio è stata portata al 1° febbraio 1917), l'Ufficio centrale ha pregato due volte il suo presidente di andare a sottoporre al Ministero (perchè qui non si tratta di un atto di un ministro, qui si tratta di un atto del Ministero Boselli, nel cui seno erano dei giuristi sulla cui ortodossia costituzionale era difficile di-

scutere, cosicchè l'Ufficio poteva anche provare qualche titubanza di fronte a tante autorità) ed a rappresentare al Governo lo scrupolo costituzionale; l'Ufficio, insoddisfatto delle spiegazioni allora avute, mantenne il suo punto di vista, e dichiarò nettamente e ripetutamente che, ad avviso suo, il Ministero aveva ecceduto i propri poteri. Ma oggi sono mutati i termini della quistione. Il Senato oggi è chiamato ad esaminare non più la questione sotto il profilo dell'art. 70 dello Statuto, cioè della capacità del potere esecutivo a creare un organo speciale di giurisdizione, ma è chiamato a valutare l'opportunità, l'urgenza, la necessità che ricorresse nel novembre 1916, di creare il nuovo tribunale, ed il quesito viene impostato sul presupposto che se l'urgenza ricorreva, la costituzione del tribunale nuovo sarebbe stata legittima, ancorchè fatta con decreto del potere esecutivo. Ora l'Ufficio centrale, fin dalla sua relazione del 18 aprile 1918 aveva riconosciuto che, portata la quistione su questo terreno, l'opportunità e l'urgenza potevano essere ammesse. E l'Ufficio centrale, ritenendo di non dovere esprimere degli avvisi accademici in seno di una assemblea essenzialmente politica (la quale non deve dimenticare, per le alte competenze tecniche che essa può racchiudere, di essere sempre e soprattutto un'assemblea legislativa e politica) riconosce che oggi, nell'agosto 1919, è un po' malagevole e forse anche non più conveniente, politicamente parlando, di discutere se ricorressero l'urgenza e la convenienza nel novembre 1916, di creare detto tribunale. L'Ufficio centrale appunto perchè vuole dare una espressione con effetto pratico-politico al suo modesto contributo a questa discussione, esprime il voto che la discussione avvenuta in Senato intorno alla disputata costituzionalità dei decreti luogotenenziali o reali, insomma degli atti del potere esecutivo con cui si creano giurisdizioni speciali, serva di ammonimento a qualunque gabinetto presente e futuro perchè non crei più nessuna giurisdizione speciale con decreto reale.

PRESIDENTE. Domando al senatore Polacco se mantiene il suo ordine del giorno.

POLACCO. Lo voterò anche solo, ma debbo mantenerlo...

PRESIDENTE. La prego di non rientrare in discussione, perchè su questo argomento ha già parlato molte volte.

POLACCO ...perchè il primo ordine del giorno che diceva: « Il Senato pur rilevando » ecc., firmato Garavetti-Polacco, era stato pur concordato con lo stesso Ufficio centrale.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Terminando la lunga discussione, a me parrebbe non conforme al prestigio del Senato, se si lasciasse completamente dimenticato l'argomento principale delle nostre discussioni.

Pregherei l'onorevole Polacco di voler ritirare il suo ordine del giorno, e pregherei l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di scrivere la motivazione precisa delle considerazioni che ha fatto, perchè si possa votare sulle sue precise parole.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. L'onorevole Lucca non era presente probabilmente alla seduta, nella quale fu respinto l'ordine del giorno del senatore Bensa, che conteneva quella censura; quindi non si può tornare su quella discussione.

LUCCA. Ma perdoni, onorevole Guardasigilli, ella non potrà disconoscere che ciascuno di noi era autorizzato a ritenere che la questione della costituzionalità sarebbe stata ripresa, quando si fosse discusso l'ordine del giorno del senatore Polacco...

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. ...Nei limiti di quell'ordine del giorno.

LUCCA. ...E quando si disse che la questione sarebbe stata rimessa al dopo...

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. ...Se lei allude all'accoglimento del voto fatto così efficacemente ed eloquentemente dall'onorevole relatore dell'Ufficio, questa non è una votazione; ma se domanda che il Senato torni a votare se è stato violato l'articolo 70 dello Statuto...

LUCCA. ...Perdoni; l'onorevole Rolandi Ricci non ha fatto affermazioni positive, ha fatto una affermazione negativa; ha detto, cioè, che la discussione del Senato deve servire di monito a qualunque Governo, che mai si debba fare un decreto-legge che non abbia i caratteri della vera urgenza; e siccome non credo che, dopo che noi abbiamo ammirato con quanto zelo, con quanta sapienza l'onorevole relatore ha soste-

nuto la legge, non credo che quando egli fa l'ultima sua proposta, gli si debba respingere senza ritenere che il Senato si contraddica, ripeto che io credo opportuno che l'onor. Rolandi Ricci, se non come relatore, come senatore, rinnovi la sua proposta e la faccia votare, perchè il monito rimanga e solenne. (*Approvazioni*).

POLACCO. Solo a questo patto consentirei a ritirare il mio ordine del giorno.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Dichiaro che non vi è nulla di inesatto in quello che finora è stato detto dal senatore Rolandi Ricci, ma in omaggio al regolamento mi opporrei che si votasse di nuovo sulla pretesa violazione dell'articolo 70 dello Statuto, poichè in proposito il Senato ha già deliberato.

Voci. Ma non è così.

ROLANDI RICCI, *relatore*. C'è un equivoco, onorevole Guardasigilli. Io non ho più riportato la questione sull'articolo 70. Io ho fatta una questione politica; ho detto che il Senato poteva concludere, forse utilmente, questa discussione coll'espressione di un voto politico...

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ma se si parla di un monito al Governo.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Non parlerò di monito per quanto non andrebbe a questo Ministero. La continuità politica non c'è, in politica c'è discontinuità, ci sarà continuità di Governo, ma non continuità di responsabilità e di indirizzo. Infatti io credo che questo Ministero non accetterebbe, senza il beneficio d'inventario, la eredità di tutti gli atti di politica economica e di politica estera del Ministero che lo ha preceduto; dunque questa discontinuità esiste; ed esiste tanto che se voi siete al potere, ci siete perchè non ci stavano bene quelli che vi hanno preceduto, e noi siamo contenti che ci siate voi. Ora, consentiteci che vi esprimiamo la raccomandazione, sotto la forma più cortese, (e non credo di poter essere accusato di forme aspre, mi hanno perfino detto in questa discussione che ho dato prova di una mansuetudine francescana), sotto una forma che non urti nessuno, ma che esprima quello che forse, e senza forse, è il vero concetto ed il desiderio del Senato. Il Senato si sente il custode non solo del testo della legge costituzionale, ma anche delle tradizioni liberali interpretative del testo me-

desimo, e perciò il Senato vuole esprimere questo concetto, che, per rispetto ad una tradizione veramente liberale, il potere esecutivo d'ora innanzi si astenga (salvo casi di urgentissima necessità) dal creare giurisdizioni speciali con atti del Governo anzichè ricorrendo al Parlamento.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Ringrazio l'onorevole Rolandi Ricci, che, non con mansuetudine, ma con la solita squisita gentilezza sa eliminare le asperità, che qualche volta hanno fatto capolino in questa troppo insistente discussione.

Spero che anche l'onorevole senatore Lucca sarà pago della formula conclusiva adottata dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, Rolandi Ricci, alla quale nulla ho da opporre, perchè collima con le idee che espressi fino dal primo giorno.

Se ho difeso l'opera dei nostri predecessori, il più tenace dei nostri avversari, il senatore Polacco me ne ha data lode poco fa; ed è tal lode di cui faccio tesoro.

Sa anche l'onorevole Rolandi Ricci che parlando della questione in forma confidenziale con lui gli dissi:

Io guardasigilli...

ROLANDI RICCI, *relatore*. Questo io non lo potevo dire.

MORTARA, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. ...io guardasigilli... non istituirei per decreto-legge una giurisdizione speciale se non in caso di urgenza. (*Approvazioni rivissime*). Quindi non ho che una tesi da difendere, quella che secondo la mia convinzione profonda il decreto-legge del 1916 non ha offeso nessun articolo dello Statuto, e rispose perfettamente a chiare circostanze di necessità.

E, poichè nessuno ha confutato la dimostrazione che ho data di questa tesi, non potrò che aderire alla deliberazione che il Senato sarà per prendere, nella forma esatta e cortese che avevo il dovere di pregare che fosse adottata, verso chi a torto ritenevasi che avesse meno esattamente interpretato le buone tradizioni.

Siamo dunque tutti di accordo nell'ordine di idee da me sempre propugnate.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ritiro l'ordine del giorno dal momento che la conclusione alla quale in sostanza io mirava, cioè che il Senato non chiudesse questa discussione così laboriosa senza riaffermarsi geloso custode delle guarentigie costituzionali, è pur contenuta nell'ordine del giorno proposto dall'onor. Rolandi Ricci e accolto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Biscaretti di dar lettura dell'ordine del giorno formulato dall'onor. Rolandi Ricci.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Il Senato esprime il voto che, all'infuori di casi di assoluta ed imprescindibile necessità, non vengano costituite giurisdizioni speciali se non per legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno accettato dal Governo,

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato all'unanimità).

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. I senatori Rolandi Ricci e Scaramella Manetti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi sulle cause del persistente disservizio postale Genova-Roma e sui rimedi che egli intende prontamente apportarvi.

norevole ministro delle poste e dei telegrafi sulle cause del persistente disservizio postale Genova-Roma e sui rimedi che egli intende prontamente apportarvi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta dell'11 agosto alle ore 16:

I. Interrogazione.

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali (Nn. 316, 327, 416, 451 e 452).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Distacco delle frazioni di Metti e di Pozzolo dal comune di Pellegrino Parmense e loro costituzione in comune autonomo (N. 453).

La seduta è sciolta (ore 20.15).

Licenziato per la stampa il 21 ottobre 1919 (ore 18.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.